

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
DIFESA (IV)	»	12
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	18
FINANZE (VI)	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	47
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	53
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	58
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	71
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	83
AFFARI SOCIALI (XII)	»	93
AGRICOLTURA (XIII)	»	107
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	123
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	124

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Emendamenti C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A 3

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 7 giugno 2017.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali.
Emendamenti C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 16.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	11
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	9
---	---

AVVERTENZA	9
------------------	---

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4505 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », che è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Ricorda che si tratta di una procedura particolare, in quanto si prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva,

le quali inoltre esprimono il parere anche sugli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito.

Rammenta che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU-Pilot.

In particolare, segnala che il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Con riguardo ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1 modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia. L'intervento adegua la normativa nazionale alla direttiva 98/5/CE, sul diritto di stabilimento degli avvocati europei in uno Stato membro diverso da quello in cui è

stata acquisita la qualifica professionale (cosiddetti avvocati stabiliti). La direttiva, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, prevede la possibilità di stabilire specifiche disposizioni per l'accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati (articolo 5, par. 3). Rammento che è « avvocato stabilito » il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 96 del 2001). In particolare, l'articolo 1 riformula il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 2001, di recepimento della direttiva europea del 98/5/CE, che attualmente stabilisce che l'avvocato stabilito che voglia iscriversi nella sezione speciale dell'albo dei cassazionisti (ferma restando l'intesa con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni) deve farne domanda al Consiglio Nazionale Forense (CNF) dimostrando di aver esercitato la professione nell'Unione europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito. Con le modifiche introdotte, la disciplina per l'accesso al patrocinio presso le giurisdizioni superiori da parte degli avvocati stabiliti è uniformata a quella dettata dall'articolo 22, comma 2, della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) per gli avvocati abilitati in Italia. Il comma 1 dell'articolo 1 riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; sopprime la disposizione secondo cui alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'articolo 35 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 in esame detta, poi, una disciplina transitoria secondo cui – alla data di entrata in vigore della legge europea – conservano l'iscrizione nella sezione speciale gli avvocati stabiliti già iscritti, mentre possono chiederla quelli che, alla stessa data, ne abbiano maturato i requisiti. Anche qui si tratta di un riallineamento all'analoga disciplina transitoria prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge professionale forense.

Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge modifica la legge n. 654 del 1975 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) e il decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). Secondo il Governo, l'intervento consente di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/Just, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. La prima modifica, introdotta dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo » di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Tale ultima disposizione è stata introdotta dalla recente legge n. 115 del 2016 che ha inteso sanare, se non totalmente, i rilievi della Commissione Europea espressi nel citato caso EU-Pilot 8184/15/JUST. Il comma 1 dell'articolo 3 in esame integra la formulazione del citato comma 3-*bis*, prevedendo la sanzionabilità con la reclusione da 2 a 6 anni – oltre che della negazione – anche della minimizzazione in modo grave, dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Il comma 2 dell'articolo 3 in esame aggiunge, poi, un nuovo articolo 25-*terdecies* al decreto legislativo n. 231 del 2001 che aggiunge al catalogo dei delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche anche i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo, di cui al citato comma 3-*bis* dell'articolo 3 della

legge n. 654 del 1975. In particolare, si prevede in relazione alla commissione di tale reato l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Ricordo che l'importo di una quota va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro e che il suo importo, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, è stabilito dal giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 231 del 2001). Lo stesso comma 2 stabilisce che: la condanna per negazionismo comporta l'applicazione all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; la stabile utilizzazione dell'ente (o di una sua unità organizzativa) al fine di commettere o agevolare il negazionismo è sanzionato con l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività. Si ricorda che l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 231 già prevede che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 (quest'ultimo, a sua volta, prevede la inapplicabilità delle sanzioni interdittive nel caso di riparazione delle conseguenze del reato).

Rammenta, in fine, che l'articolo 4, infine, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo estende la disciplina relativa

all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge del 2016. Con gli articoli da 11 a 16 della citata legge sono state introdotte norme volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. La Commissione ha contestato all'Italia di non aver adottato un sistema generale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Infatti, il decreto legislativo n. 204 del 2007, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/80/CE, ha previsto l'indennizzo a carico dello Stato solo con riferimento a reati che diano origine a forme di elargizione a titolo di ristoro contemplate da leggi speciali (ad esempio per le vittime di azioni di terrorismo o di criminalità organizzata, di richieste estorsive o di usura).

Segnala che le disposizioni della legge europea 2015-2016 – facendo salve le provvidenze già previste da altre disposizioni di legge per determinati reati, se più favorevoli – hanno riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, ad eccezione dei reati di percosse e lesioni semplici. Sono state fissate le condizioni per l'accesso all'indennizzo, si è previsto che l'indennizzo sia destinato a rifondere le sole spese mediche e assistenziali – ad eccezione dei casi di violenza sessuale e di omicidio, in cui esso è comunque elargito – e si è stabilito che il relativo onere finanziario gravi sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, appositamente ridenominato ed esteso alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Nonostante l'adozione della nuova disciplina, rammenta che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza

dell'11 ottobre 2016, pronunciata a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (C-601/14), ha statuito che l'Italia, non avendo adottato tutte le misure per garantire, nelle situazioni transfrontaliere, un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE. La Corte non ha potuto tenere conto delle nuove norme di attuazione della direttiva, contenute nella legge europea, in quanto intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, mentre l'inadempimento è stato accertato con l'adozione del parere motivato. Le disposizioni della legge europea 2015-2016 sono attualmente al vaglio della Commissione europea, alla quale sono state ritualmente notificate, al fine della valutazione circa la chiusura della procedura di infrazione.

Segnala che con l'articolo 4 si intende completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE per quanto riguarda l'ambito di operatività *ratione temporis* della nuova disciplina. Invero, la disciplina dettata dalla legge europea 2015-2016 è applicabile alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), mentre la direttiva 2004/80/CE fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni almeno ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (articolo 18). Pertanto, con la presente disposizione si estende la disciplina relativa all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005.

Fa presente, inoltre, che il comma 2 introduce un termine di decadenza di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame per la presentazione della domanda di indennizzo. Tale domanda deve essere presentata nel rispetto delle medesime condizioni e modalità di accesso all'indennizzo previste dalla legge

n. 122 del 2016. Il comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione, quantificati in 26 milioni di euro per l'anno 2017, gravino sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014). Ai sensi del comma 4 con riguardo agli oneri di cui al comma precedente trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la copertura finanziaria delle leggi e, in particolare, quelle relative al monitoraggio degli oneri e alle misure per gli eventuali scostamenti. Il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per le ore 11 di martedì 13 giugno prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri e la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 12.20.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative riferite al provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Marotta 1.3 e 1.4 nonché sulla proposta emendativa Coscia 1.1, mentre invita al ritiro degli emendamenti Coscia 1.2, Marotta 1.6 e 1.7. Quanto all'emendamento Marotta 1.5, si riserva sullo stesso di esprimere il parere all'esito di una più approfondita valutazione.

Il sottosegretario Maria Teresa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento Marotta 1.5, sul quale esprime parere favorevole. Al riguardo precisa che tale proposta emendativa è volta, in relazione al reato di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, a sostituire la parola « inservibili » con quella tecnicamente più corretta « non fruibili ».

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, alla luce delle precisazioni testé rese dalla rappresentante del Governo, pur permanendo alcune perplessità sulla proposta emendativa Marotta 1.5, esprime sulla stessa parere favorevole.

Vanna IORI (PD) ritira la proposta emendativa Coscia 1.2, della quale è co-firmataria.

Antonio MAROTTA (AP) ritira le proposte emendative a sua firma 1.6 e 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Marotta 1.3 , 1.4 e 1.5, nonché Coscia 1.1 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del

relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nella seduta di domani si concluderà l'esame preliminare del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 giugno, e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di lunedì 12 giugno prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri e la Sottose-

gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2017.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia la presentazione, da parte dei deputati del suo Gruppo parlamentare, di una proposta alternativa di parere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-bis, eliminare le seguenti parole: ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

1. 3. Marotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-sexies, sostituire la parola: conoscenza con le seguenti parole: sapendo della sua.

1. 4. Marotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-novies, primo comma, sostituire la parola: inservibili con le seguenti parole: non fruibili.

1. 5. Marotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-octies, al terzo comma, dopo le parole: l'uscita o l'esportazione temporanee, inserire le seguenti: nonché di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale di cose di interesse culturale.

1. 1. Coscia, Bonaccorsi, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Rampi, Ascani, Narduolo, Carocci, Rocchi, Blažina, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Pes, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 518-novies, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato in favore del proprietario o dell'ente gestore del bene, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore del proprietario o dell'ente gestore del bene, previo consenso di quest'ultimo, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

1. 2. Coscia, Bonaccorsi, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Rampi, Ascani, Narduolo, Carocci, Rocchi, Blažina, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Pes, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 518-duodecies, lettera b) sostituire la parola: aver con la seguente: essere.

1. 6. Marotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-septiesdecies, dopo la parola: furono inserire la seguente: destinate.

1. 7. Marotta.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-bis, eliminare le seguenti parole: ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

1. 3. Marotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-sexies, sostituire la parola: conoscendone con le seguenti parole: sapendo della sua.

1. 4. Marotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-novies, primo comma sostituire la parola: inservibili con le seguenti parole: non fruibili.

1. 5. Marotta.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-octies, al terzo comma, dopo le parole: l'uscita o l'esportazione temporanee, inserire le seguenti: nonché di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale di cose di interesse culturale.

1. 1. Coscia, Bonaccorsi, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Rampi, Ascani, Narduolo, Carocci, Rocchi, Blažina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Pes, Sgambato, Ventricelli.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa COM(2016)950 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale del relatore</i>)	15

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa.

COM(2016)950 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ricorda, quindi, che l'esame dell'atto in titolo avviene ai sensi dell'articolo 127 del regolamento e può conclu-

dersi con l'adozione di un documento finale. Ricorda, inoltre, che oggi la Commissione europea dovrebbe approvare sia la proposta relativa al Fondo europeo per la difesa annunciata nella comunicazione in esame, sia uno specifico documento di riflessione sulle prospettive della difesa europea.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, dopo aver sottolineato l'elevato profilo qualitativo delle audizioni informali svolte dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire utili elementi di approfondimento, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato*), che sottopone all'attenzione dei colleghi, dichiarando la propria disponibilità a valutare eventuali suggerimenti di modifica o di integrazione dello stesso, al fine di giungere ad un documento il più possibile condiviso.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 1° giugno 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti. Quindi, considerata l'assenza della relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, e preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 *final*);

premessi che:

il cambiamento degli equilibri geopolitici di inizio millennio ha reso nuovamente attuale il tema della costruzione di una difesa comune europea: da una parte minacce crescenti nel grado e nuove nel tipo (terroristiche, cibernetiche, ibride, in generale asimmetriche) hanno colpito cittadini, imprese e perfino istituzioni europee e accresciuto il loro sentimento di vulnerabilità, dall'altra parte la fine della guerra fredda e del sistema bipolare ha portato a un assetto mondiale nuovo, multipolare, nel quale l'Europa e i suoi Stati membri sono di fatto chiamati ad assumere maggiori responsabilità dirette nella tutela dei propri interessi e quindi ad operare scelte autonome rispetto a quelle degli alleati tradizionali, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, fermo restando che l'unità europea deve essere intesa come fattore di forza aggiuntiva anche per i sistemi di alleanza di cui i Paesi europei fanno parte, a cominciare dalla NATO;

l'approccio globale alle crisi resta la via maestra, per cui la costruzione di una difesa europea più integrata deve continuare a procedere in parallelo con lo

sforzo di affrontare le cause delle emergenze mondiali innanzitutto con iniziative di sostegno e di cooperazione in favore delle aree circoscritte a quelle di interesse strategico dell'Europa;

la costruzione di una difesa europea è possibile anche sulla base dei trattati vigenti e può propiziare l'ulteriore crescita dell'unità europea nella corrente fase storica nella quale le altre ragioni dello stare assieme europeo possono apparire a volte indebolite;

la costruzione di un'Europa della difesa va considerata una priorità assoluta sia perché il bene supremo della pace, che l'Europa ha conosciuto negli ultimi settant'anni e che costituisce un'eccezione anche nella sua storia secolare, deve essere preservato con il massimo sforzo affinché possa essere goduto anche dalle prossime generazioni, sia perché proteggere l'Europa significa difendere i suoi valori fondanti, a cominciare dai diritti umani, dei quali gli ordinamenti europei sono oggi il maggior presidio nel mondo;

l'uscita dall'Unione europea del Regno Unito, il più importante tra i Paesi membri contrari alla costruzione di un'Europa della difesa, da una parte crea condizioni più favorevoli alla nascita di quest'ultima e dall'altra parte trasforma questa nascita in una priorità, dato che con la Brexit viene meno uno degli Stati più forti militarmente dell'Unione europea;

senza investimenti duraturi, l'industria europea della difesa rischia di non

disporre delle capacità tecnologiche per costruire la prossima generazione di capacità critiche di difesa, il che inciderebbe sull'autonomia strategica dell'Unione e sulla sua capacità di agire come garante della propria sicurezza;

la spesa cumulativa degli Stati membri per la difesa è al momento inefficiente, in termini di prestazioni, se comparata col rendimento di altri Paesi. Infatti la spesa in campo militare dei Paesi europei è nel complesso la seconda al mondo per ammontare, dopo quella degli Stati Uniti, ma è meno efficiente e produttiva a causa della frammentazione tanto dal lato della domanda (gli Stati) quanto dell'offerta (le aziende), della mancanza di interoperabilità tra i vari sistemi d'arma e di divari tecnologici;

il Piano d'azione per la difesa europea (EDAP) si inserisce in una più articolata serie di iniziative dell'Unione europea per promuovere l'integrazione degli Stati membri nel settore della difesa, tutte innestate sulla visione d'insieme delineata dalla nuova Strategia globale in materia di sicurezza e difesa e sul principio in essa affermato che l'Unione europea deve dotarsi di capacità e autonomia strategica e che gli europei, in collaborazione con i *partner*, devono fornirsi delle capacità necessarie per difendersi e per tenere fede ai propri impegni di assistenza reciproca e solidarietà; a tal fine la Strategia globale prevede tra l'altro iniziative per promuovere l'industria europea della difesa attraverso un mercato interno equo, funzionante e trasparente, approvvigionamenti sicuri e un dialogo strutturato con le industrie del settore, con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese;

il Piano d'azione poggia sulla premessa che assumersi la responsabilità della propria sicurezza implica che gli Europei debbano investire nello sviluppo di capacità di difesa essenziali per essere in grado di frenare le minacce esterne, reagire ad esse e proteggersi da esse;

l'obiettivo del complesso delle misure delineate dal Piano d'azione è di

contribuire a rendere più efficiente la spesa degli Stati membri per la difesa, fermo restando che l'importo di questa resta deciso da ciascuno Stato in autonomia;

è indispensabile tenere presenti da una parte la sempre maggiore rilevanza della ricerca e della produzione nel campo delle tecnologie a uso duale e quindi la stretta interdipendenza tra industria civile e industria della difesa in termini di *know how*, di applicazioni e di processi produttivi, e dall'altra parte il considerevole patrimonio di competenze tecnico-scientifiche delle imprese del settore della difesa, la cui dispersione determinerebbe un danno per il Paese non limitato alla capacità di difesa militare;

i sistemi di difesa richiedono oggi sviluppi tecnologici di così elevato livello da presupporre e generare un ciclo industriale che inevitabilmente va oltre il mercato militare in senso stretto e qualifica anche la ricerca e l'industria civili di un Paese;

la ripresa economica in corso in Europa può essere intercettata investendo innanzitutto, perché fungano da volano, nei settori a più alta concentrazione di soluzioni ad alta tecnologia e soprattutto in quelli nei quali l'Italia vede operare aziende nazionali con riconosciuta competitività a livello mondiale (a cominciare da quelle dell'aerospazio),

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

1) è necessario che il Governo italiano continui non solo a sostenere le iniziative europee per la costruzione di forme di difesa comune e per l'integrazione degli Stati membri nel settore della difesa, ma anche, come ha fin qui fatto, a partecipare attivamente a questo processo, proponendo soluzioni e stimolando il confronto, in sinergia con gli altri Paesi europei capofila di questo filone di lavoro;

2) nel contempo è necessario che il Governo sostenga la *Defence Technological and Industrial Base* italiana nella sua in-

terezza, prestando attenzione a che la concreta attuazione dell'ambizioso progetto delineato dal Piano d'azione non comporti un danno per l'industria nazionale — e, segnatamente, per le piccole e medie imprese italiane altamente specializzate — e per i centri di ricerca nazionali (il CNR, le università ed altri); occorre pertanto che il Governo si adoperi nelle sedi europee per aiutare l'industria e la

ricerca nazionali a concorrere in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi per l'accesso ai fondi del Piano d'azione e ad integrarsi virtuosamente nel futuro sistema europeo, evitando che le iniziative intraprese al livello europeo per la costruzione di una difesa comune finiscano nei fatti, al momento dell'attuazione, col favorire soltanto le imprese e i centri di ricerca di altri Paesi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali. C. 2352 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	18
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti</i>)	23
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	29
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	31
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	36
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato

della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali. C. 2352 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di

iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. Evidenziando che il testo non è corredato di relazione tecnica, passa all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

In relazione agli articoli 1 e 2, che recano modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, rilevato che le norme intervengono sulle modalità di svolgimento di alcune attività che rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte e che non dovrebbero quindi determinare oneri aggiuntivi. In proposito ritiene comunque utile una conferma.

Riguardo ai commi da 3 a 8 dell'articolo 3, recanti delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali, pur rilevando che le norme recano una clausola volta ad escludere che dall'istituzione della commissione prevista dal comma 5 possano derivare oneri, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di altre di cui sono corredate norme analoghe – non esclude espressamente la corresponsione di compensi, indennità rimborsi o altri emolumenti. Rileva, pertanto, l'opportunità che il Governo confermi l'idoneità della formulazione adottata ad escludere ogni eventuale onere per la finanza pubblica. In proposito rileva altresì che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo fa riferimento esclusivamente alla mancanza di oneri per il bilancio dello Stato.

Infine, con riferimento all'articolo 3, comma 9, che disciplina la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature, osserva che la realizzazione della sperimentazione ivi prevista appare potenzialmente suscettibile di determinare nuove occorrenze di spesa, in relazione delle specifiche modalità che verranno concretamente adottate

per lo svolgimento della medesima. Appare, pertanto, necessario che il Governo confermi che alla realizzazione della sperimentazione si possa far fronte senza oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in merito agli articoli 1 e 2, conferma che le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte e pertanto non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, di cui il Governo si avvale ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, evidenzia che detta istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come peraltro espressamente previsto dal testo della disposizione in esame.

Segnala infine che il Ministero dell'interno ha già avviato attività propedeutica per effettuare in forma digitale la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e che lo stesso Dicastero ha pertanto confermato che tale attività, prevista in via sperimentale dall'articolo 3, comma 9, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2352 e abb.-A, recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, di cui il Governo si avvale ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come espressamente previsto dal testo della disposizione in esame;

lo svolgimento in via sperimentale della raccolta in forma digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, di cui all'articolo 3, comma 9, potrà essere effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di inserire all'articolo 3, comma 9, una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria della citata disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Gianni MELILLA (MDP) esprime perplessità sulla possibilità che la Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, della quale il Governo si avvarrà ai fini della predisposizione dello schema di decreto

legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dubita infatti che ci possano essere esperti disposti a farne parte senza ricevere nemmeno un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Viceministro Enrico MORANDO, confermando la necessità che la Commissione svolga la sua attività senza oneri per il bilancio dello Stato, osserva che la Commissione stessa potrebbe essere composta da dipendenti pubblici, che svolgerebbero tale funzione nell'ambito della propria attività lavorativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), relatore, avverte che in data 6 giugno 2017 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Toninelli 1.800, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Marco Meloni 2.022, 2.024 e 2.020, che prevedono che la designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali abbia luogo attraverso elezioni primarie, pubbliche e statali, estendendo ad esse l'applicazione della legislazione vigente sulla propaganda politica e le spese elettorali, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Di Battista 2.023, la quale prevede che i cittadini italiani domiciliati tempo-

raneamente all'estero, nonché i loro familiari conviventi, votino dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare per ogni votazione, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Nesci 2.025, la quale dispone che, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano fuori dal comune di residenza, possano esprimere anticipatamente il proprio voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune presso il quale studiano o lavorano, prevedendo la quantificazione di un onere, pari a 710 mila euro, privo della collocazione temporale, e comunque coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, che non reca alcuna disponibilità per il triennio di riferimento.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Mazziotti Di Celso 1.481 e Marcon 1.558, le quali sono volte a consentire, a regime, che la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali possa essere effettuata anche in modalità digitale attraverso l'utilizzo della firma digitale, della firma elettronica qualificata o del sistema per la gestione dell'identità digitale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Menorello 1.708, che, nel prevedere che le liste elettorali siano presentate, di norma, sulla base di elezioni di tipo primario, stabilisce che la Repubblica garantisca l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni

primarie. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Bossa 3.07, che reca una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per garantire l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai lavoratori marittimi imbarcati. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Segoni 3.702 e Mucci 3.703, le quali prevedono che vengano definite modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature, anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Mucci 3.704, che prevede che vengano definite modalità per consentire in via sperimentale, nonché a regime, la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature, anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), prevedendo altresì che a ciò provveda il Ministero dell'interno con propri fondi. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Vargiu 3.0707, che estende al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto nel Comune in cui

si trovano per causa di servizio previste per i militari delle Forze armate nonché per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Vargiu 3.0708, la quale dispone che gli elettori che, per ragioni di studio, di lavoro o cure mediche, si trovano fuori dal comune di residenza, possano esprimere il loro voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Cristian Iannuzzi 1.220, che prevede che le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Cristian Iannuzzi 1.216 e 1.218, che stabiliscono che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia predisposto un sistema elettronico per la sottoscrizione delle liste elettorali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative la cui quantificazione o copertura, secondo quanto segnalato dal relatore, appare carente o inidonea.

Con riferimento alle restanti proposte emendative puntualmente menzionate dal relatore osserva che gli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.481 e Marcon 1.558 disciplinano una fattispecie simile a quella di cui all'articolo 3, comma 9, ma più ampia della stessa e pertanto non sono suscettibili di rientrare nella clausola di neutralità introdotta con il parere testé espresso dalla Commissione. Rileva quindi che l'emendamento Menorello 1.708 è certamente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in mancanza di relazione tecnica, non può essere confermata la neutralità dal punto di vista finanziario dell'articolo aggiuntivo Bossa 3.07. Fa presente invece che gli emendamenti Segoni 3.702 e Mucci 3.703 appaiono suscettibili di rientrare nella clausola di invarianza introdotta con il parere testé espresso dalla Commissione, a differenza dell'emendamento Mucci 3.704, che prevede l'utilizzo di fondi del Ministero dell'interno per consentire, anche a regime, la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature. Osserva inoltre che quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Vargiu 3.0707 ha già più volte trovato pratica attuazione e pertanto potrebbe costituire oggetto di un'espressa previsione normativa, senza che ciò comporti effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Invece l'articolo aggiuntivo Vargiu 3.0708 reca previsioni di portata certamente più ampia del precedente e pertanto non può trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva infine che gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.220, 1.216 e 1.218, in assenza di relazione tecnica, non possono essere ritenuti privi di onerosità.

Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.216, 1.218, 1.220, 1.481, 1.558, 1.708, 1.800, 3.704 e sugli articoli aggiuntivi 2.020, 2.022, 2.023, 2.024, 2.025, 3.07, 3.0708, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3558-A, recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 7;

preso atto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 2, comma 1, appare necessario prevedere che ai componenti del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) non siano dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 2, comma 2, appare necessario sopprimere, nell'ambito del Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione, la previsione relativa all'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei destinati al *Radicalisation Awareness Network* (RAN), prevedendo invece che il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individui le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalization Awareness Network* (RAN), da destinare alle attività previste dal Piano strategico nazionale;

all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che ai componenti dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) non siano dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 5, relativo ai compiti del Comitato parlamentare istituito ai sensi dell'articolo 4, appare necessario precisare, al comma 5, che l'attività di collaborazione degli istituti specializzati alla redazione del rapporto sul funzionamento della rete internet sia svolta a titolo gratuito;

alla fine del medesimo articolo 5 appare altresì necessario introdurre un comma aggiuntivo volto a precisare che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal medesimo

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

all'articolo 7, appare necessario prevedere che le attività di formazione specialistica sono a carattere facoltativo;

al medesimo articolo 7 si potrebbe valutare l'opportunità di eliminare il riferimento ai « docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado », poiché l'attività di formazione prevista dal predetto articolo appare duplicare quella già prevista con specifico riferimento al personale scolastico dall'articolo 8, comma 6;

all'articolo 8, in materia di interventi preventivi in ambito scolastico, appare necessario prevedere, al comma 3, che il monitoraggio, con cadenza annuale, sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche sia effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 8, appare inoltre necessario sopprimere, al comma 4, la previsione della presenza di esperti nell'ambito delle iniziative connesse alle convenzioni stipulate dalle reti tra istituzioni scolastiche con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio;

all'articolo 8, comma 4, appare necessario da un lato prevedere che le convenzioni che le reti tra istituzioni scolastiche possono stipulare non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro sopprimere, conseguentemente, la previsione secondo cui all'onere derivante dalla stipulazione delle convenzioni e dalle connesse iniziative si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge n. 107 del 2015;

all'articolo 8 appare inoltre necessario sopprimere il comma 5, che reca l'attribuzione di uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, e riformulare il comma 6, che destina 5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2017 e 2018 alle attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari, giacché il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica a carico del quale sono posti i relativi oneri non reca le occorrenti disponibilità;

in particolare appare necessario riformulare il comma 6 dell'articolo 8 nel senso di prevedere che le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volte ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale siano svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che reca un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione dei docenti;

appare necessario riformulare l'articolo 9, che reca un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 volta a finanziare progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate, giacché il Fondo per interventi strutturali di politiche economica – utilizzato per la relativa copertura finanziaria – non reca le necessarie disponibilità;

in particolare appare necessario limitare l'autorizzazione di spesa agli anni 2017 e 2018, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e provvedere alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

all'articolo 10, comma 1, in materia di sviluppo di campagne informative, al fine di evitare il determinarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario prevedere la facoltatività delle relative attività;

all'articolo 10, comma 2, appare necessario precisare che la RAI realizza la specifica piattaforma multimediale con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili;

all'articolo 10, comma 3, in materia di promozione di attività di comunicazione, al fine di evitare il determinarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario prevedere la facoltatività delle relative attività;

appare infine necessario aggiungere l'articolo 11-*bis*, al fine di prevedere, con una clausola di invarianza finanziaria generale, che dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità di aggiungere all'articolo 4 una disposizione volta a prevedere l'imputazione delle spese per il funzionamento dell'istituendo Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: anche prevedendo fino alla fine del medesimo periodo;

*al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalization Awareness Network* (RAN), da destinare alle attività previste dal piano strategico nazionale.;*

All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, dopo le parole: redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, aggiungere le seguenti: che svolgono le relative attività a titolo gratuito.;

*aggiungere in fine il seguente comma: 6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.;*

All'articolo 7, comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, dopo le parole: con cadenza annuale, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: possono stipulare aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con la presenza di esperti;

al comma 4 sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il comma 5;

sostituire il comma 6 con il seguente: 6. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.;

sopprimere il comma 8;

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018;

sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire la parola: prevede *con le seguenti:* può prevedere;

al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili;

al comma 3 sostituire la parola: promuove *con le seguenti:* può promuovere;

Aggiungere in fine il seguente articolo: ART. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

e con le seguenti condizioni:

1) *All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma:* 4-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto ai compiti assegnati, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.;

2) *All'articolo 7, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, ».

Il Viceministro Enrico MORANDO, concordando con la proposta di parere formulata dalla relatrice, esprime grande soddisfazione per la conclusione dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio di questo importante provvedimento. Ricorda che numerose questioni problematiche dal punto di vista finanziario presenti nel testo del provvedimento potranno ora essere superate per effetto delle condizioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 7 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Dadone 7.52, che autorizza, per le attività di formazione di cui all'articolo 7 destinate al personale delle Forze di polizia, anche locale, la spesa di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;

Elvira Savino 8.55, che prevede che con apposito decreto siano stabilite linee guida in merito alla predisposizione di piani antiterrorismo per le istituzioni scolastiche. Le linee guida, periodicamente aggiornate, devono prevedere esercitazioni specifiche in ambito scolastico, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, nonché un piano di emergenza operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del dirigente scolastico. Non si prevede tuttavia alla quantificazione degli oneri e alla previsione di una idonea copertura finanziaria;

Invernizzi 11.9, che autorizza l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Centemero 2.55, che prevede la possibilità di istituire centri di ascolto, nell'ambito del Piano strategico nazionale di prevenzione della radicalizzazione jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti, la cui elaborazione è demandata al CRAD. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Centemero 7.50, che estende le attività di formazione, anche linguistica, di cui all'articolo 7 anche a tutti i soggetti che trattano individui coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Santerini 7.51, la quale prevede che i programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da qualificati esponenti di istituzioni, enti, università italiane e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Roberta Agostini 7.60, che prevede che i programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Centemero 8.01, il quale prevede che presso ogni regione siano istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista, autorizzando a tal fine la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Centemero 8.02, che prevede l'istituzione di un numero verde nazionale, con la finalità di fornire, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista,

nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti, autorizzando a tal fine la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 e provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Roberta Agostini 8.060, il quale, novellando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) anche il compito di promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento jihadista nell'ambito di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

La Russa 11.050, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Garnero Santanchè 11.052, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale e dell'Albo nazionale degli *imam*. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Palmizio 11.053, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno

dell'Albo nazionale degli *imam*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative la cui quantificazione o copertura, secondo quanto segnalato dalla relattrice, appare carente o inidonea.

Con riferimento alle restanti proposte emendative menzionate dalla relattrice osserva che gli emendamenti Centemero 2.55 e 7.50 prevedono ulteriori attività a carico di organismi pubblici, il cui svolgimento non può essere effettuato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; gli emendamenti Santerini 7.51 e Roberta Agostini 7.60, ampliando la platea dei soggetti ai quali sono rivolti i programmi e i corsi specialistici previsti dal provvedimento, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli articoli aggiuntivi Centemero 8.01 e 8.02 effettuano la copertura degli oneri ivi previsti a decorrere dall'anno 2017 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità; l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 8.060 attribuisce ulteriori compiti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che non vi può far fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; l'articolo aggiuntivo La Russa 11.050, che prevede l'istituzione del Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, può invece trovare attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a differenza degli articoli aggiuntivi Garnero Santanchè 11.052 e Palmizio 11.053, che prevedono l'istituzione dell'Albo nazionale degli *imam*.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.55, 7.52, 7.50, 7.51, 7.60, 8.55 e 11.9, e sugli articoli aggiuntivi 8.01, 8.02, 8.060, 11.052 e 11.053, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato in un testo unificato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 17 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha quindi successivamente concluso l'esame in sede referente senza apportare alcuna modifica al testo, avverte che rimane fermo, sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Comunica inoltre che l'Assemblea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Molteni 1.156, che modificando l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007 prevede, tra l'altro, che le Forze di polizia

impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive siano dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva. A tal fine, la proposta emendativa dispone un incremento di risorse – peraltro non meglio specificate – in misura pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nelle missioni di spesa di ciascun Ministero, senza peraltro indicare i singoli programmi di spesa oggetto di riduzione;

gli identici Sisto 1.470 e Ferraresi 1.471, che sopprimono il comma 83 dell'articolo 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i decreti legislativi di cui al comma 82 dello stesso articolo siano adottati senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica;

Artini 1.529, che stabilisce che l'amministrazione penitenziaria si doti di personale capace di comprendere la lingua parlata da detenuti e internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento del numero annuo medio di detti detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Sisto 1.537, che sopprime il comma 92 dell'articolo 1, il quale reca la clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento e dei decreti legislativi da esso previsti.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Colletti 1.30, che prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione possa trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito del contrasto dei delitti contro la pubblica amministrazione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone a legislazione vigente la citata Autorità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Molteni 1.199, che dispone l'abrogazione del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa, posto che la relazione tecnica al citato decreto legislativo aveva ascrivito effetti finanziari positivi a regime, in termini di risparmi di spesa complessivamente conseguenti all'introduzione nel processo penale degli strumenti deflattivi dallo stesso decreto previsti, che potrebbero pertanto essere stati incorporati nei saldi tendenziali;

Molteni 1.203, che dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2014, che prevedono specifici rimedi risarcitori in favore dei detenuti sottoposti a trattamenti tali da violare l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in forza dei quali si è provveduto a dare attuazione alla sentenza 8 gennaio 2013 della Corte europea dei diritti dell'uomo (causa Torreggiani e altri contro Italia). Al riguardo, per quanto alle norme oggetto di abrogazione la relazione tecnica non avesse ascrivito effetti onerosi per gli anni successivi al 2016, considera tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali implicazioni derivanti dalla abrogazione delle citate disposizioni, anche in considerazione del fatto che le medesime sono finalizzate a dare attuazione ad una specifica sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Molteni 1.204, che dispone l'abrogazione degli articoli da 3 a 8 della legge n. 67 del 2014, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova. Al riguardo, per quanto l'attuazione delle norme oggetto di abrogazione sia assistita da una apposita clausola di invarianza finanziaria, ritiene tuttavia opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti derivanti dalla abrogazione delle citate disposizioni, anche tenuto conto delle attività poste in essere sulla base delle norme medesime;

Sisto 1.406, che è volto a prevedere che l'imputato che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione possa avvalersi di un difensore d'ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Ferraresi 1.508, che è volto a garantire, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 85, i necessari contributi per lo svolgimento di attività lavorativa da parte di tutti i detenuti e internati in possesso dei necessari requisiti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ferraresi 1.509, che prevede la stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ferraresi 1.808, 1.533 e 1.534, che sono volti a novellare il comma 88 dell'articolo 1, sopprimendo la previsione che il decreto interministeriale di adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, determinino le relative tariffe in modo tale da consentire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe

praticate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle predette proposte emendative;

Quintarelli 1.830, che prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 84, sia istituito un sistema di omologazione dei captatori e il Registro nazionale dei captatori informatici. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Quintarelli 1.831, che prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 84, sia introdotto un nuovo mezzo di ricerca della prova che consenta di acquisire da remoto *file* e documenti presenti in apparati informatici e che sia consentita l'attivazione da remoto della geolocalizzazione dell'apparato. Al riguardo, considera opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione a quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 1.156, sugli identici emendamenti Sisto 1.470 e Ferraresi 1.471 nonché sugli emendamenti Artini 1.529 e Sisto 1.537, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Per le medesime ragioni, esprime altresì parere contrario sulle proposte emendative per le quali la relatrice ha puntualmente ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche tenendo conto del fatto che le medesime non risultano corredate da specifica relazione tecnica. Richiama inoltre l'attenzione sull'emendamento Sannican-

dro 1.237, viceversa non segnalato dalla relatrice, che prevedendo l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi in favore dei soggetti interessati, presenta ad avviso del Governo talune criticità dal punto di vista finanziario, nella misura in cui sembra introdurre nel vigente ordinamento un obbligo vincolante in capo alle predette strutture. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.30, 1.156, 1.199, 1.203, 1.204, 1.237, 1.406, 1.470, 1.471, 1.508, 1.509, 1.529, 1.533, 1.534, 1.537, 1.808, 1.830, 1.831, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 1013 e abb.

(Parere all'VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2017.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, avverte che è pervenuta nei giorni scorsi

per le vie brevi la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, richiesta dalla Commissione bilancio in data 25 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita formalmente agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ad una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la positiva verifica della citata relazione tecnica all'introduzione nel testo di una specifica clausola di invarianza finanziaria (*vedi allegato*). Alla luce di tale documentazione, fa pertanto presente che la proposta di legge in esame è essenzialmente volta a coordinare e aggiornare, attraverso l'emanazione di un successivo regolamento, le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Chiarisce altresì che, proprio in virtù della natura degli interventi ivi previsti, le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, inserire nel testo del provvedimento – come in precedenza preannunziato – una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento medesimo.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1013 e abb., recante Disposi-

zioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

la proposta di legge in esame è volta a coordinare e aggiornare, attraverso l'emanazione di un successivo regolamento, le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

ciò stante, le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri appare comunque necessario inserire nel testo del provvedimento una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. (*Clausola di invarianza finanziaria*). All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, osserva che il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato (S. 1641), si compone di 8 articoli.

Passando all'analisi delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo approvato dalla Camera, segnala che quelle riferite all'articolo 1, recante l'individuazione delle finalità perseguite dal provvedimento medesimo, rivestendo carattere essenzialmente definitorio non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Allo stesso modo, le modifiche riferite all'articolo 2, concernente la disciplina degli interventi ammessi al beneficio dei contributi di cui ai successivi articoli 3 e 4, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, posto che le stesse si limitano a specificare che i predetti interventi debbono essere eseguiti, tra l'altro, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica.

Avverte che la nuova formulazione dell'articolo 3 prevede invece che per il solo anno 2017 – anziché per il triennio 2014-2016, come stabilito nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera – sia concesso un contributo a parziale copertura degli investimenti volti al recupero e alla salva-

guardia degli agrumeti caratteristici, precisando altresì che lo stesso sia riconosciuto prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

Analogamente, il nuovo testo dell'articolo 4 prevede la concessione per il solo anno 2017 – anziché per il triennio 2014-2016, come stabilito nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera – di un contributo a parziale copertura degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati in favore dei medesimi soggetti dianzi richiamati.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, come modificati nei termini testé illustrati, posto che la concessione dei contributi in parola dovrà comunque avere luogo nel rispetto del limite di spesa indicato al successivo articolo 6, comma 1, pari a 3 milioni di euro per il solo anno 2017.

Prende altresì atto che, alla luce delle modifiche approvate dal Senato, la spesa derivante dalle disposizioni di cui ai citati articoli 3 e 4 assume ora natura di conto capitale anziché di parte corrente, giacché i contributi di cui sopra potranno essere concessi non più per interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino degli agrumeti caratteristici, come stabilito nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera, bensì esclusivamente per investimenti volti al recupero, alla salvaguardia e al ripristino degli stessi.

Rileva inoltre che l'articolo 5, che disciplina le modalità di attuazione dei predetti interventi, è stato invece solo in parte modificato dal Senato, nel senso di precisare che i contributi in parola debbono essere concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e a tal fine notificati alla Commissione europea.

Osserva quindi che durante l'esame presso il Senato è stato conseguentemente modificato anche l'articolo 6, che istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici destinato alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, nel senso di stabilire la dotazione del Fondo medesimo in un importo pari a 3 milioni di euro per il solo anno 2017, mentre nel

testo approvato dalla Camera essa era pari a 2 milioni di euro per il 2014 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Segnala che, sempre nel corso dell'esame presso il Senato, si è parallelamente provveduto a modificare la norma di copertura, imputando il suddetto onere al Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014, anziché all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero, come previsto nel testo licenziato in prima lettura alla Camera.

A tale riguardo, segnala che tanto l'importo e l'incidenza temporale dell'onere quanto la relativa norma di copertura sono stati modificati, nei termini in precedenza illustrati, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, al fine di recepire le condizioni apposte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento nel parere deliberato nella seduta del 16 febbraio 2017, in conformità ai rilievi formulati, sulla base di una specifica nota depositata presso la medesima Commissione, dal competente ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, rileva che il citato fondo (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca uno stanziamento di bilancio pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di copertura finanziaria, nel presupposto – sul quale appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che le risorse previste a compensazione risultino allo stato effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati

a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui il fondo stesso è destinato.

Avverte che è stato inoltre soppresso l'articolo 7 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.

Osserva, infine, che resta invece confermato il contenuto degli attuali articoli 7 e 8 del provvedimento, corrispondenti agli articoli 8 e 9 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera, recanti rispettivamente la disciplina della procedura per l'assegnazione dei contributi e le disposizioni in materia di controlli e sanzioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare preliminarmente che le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato hanno consentito di superare le criticità sotto il profilo finanziario riscontrate in riferimento al testo approvato in prima lettura dalla Camera, assicura che il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 – del quale l'articolo 6, comma 2, del presente provvedimento prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 – reca le necessarie disponibilità e che il citato utilizzo non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 55 e abb.-B, approvato in un testo unificato

dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014 – del quale l'articolo 6, comma 2, del presente provvedimento prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 – reca le necessarie disponibilità;

il citato utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb.

RELAZIONE TECNICA



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia - Finanze
- 4 MAG. 2017
Prot. n. 1-2826

Roma-3 MAG.2017

Prot. n 72717/2017

Rif. prot. entrata n. 71605/2017

➔ Ufficio Legislativo - Economia

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

e, p.c.:

All'Ufficio Legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C 1013 – Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. RELAZIONE TECNICA NT

Si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica in oggetto, a condizione che il testo del provvedimento sia integrato, con apposita clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ovvero esplicitando che le attività derivanti dall'attuazione del medesimo non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la medesima relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA**NT A.C.1013****Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche**

La proposta di legge, composta di un unico articolo, suddiviso in tre commi, è volta a prevedere l'emanazione di un regolamento con il quale viene disposto **esclusivamente il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità** di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.503/1996 e al decreto ministeriale n.236 del 1989. All'attuazione della presente proposta di legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come di seguito specificato.

Il comma 1 prevede l'emanazione di un unico regolamento per assicurare unitarietà e omogeneità della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nonché di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006. Il medesimo comma 1 disciplina le modalità procedurali per l'adozione del nuovo regolamento. Alle attività derivanti dall'attuazione del presente comma si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conseguente abrogazione dei regolamenti sostituiti (d.P.R. n.503/1996 e D.M. 236/1989). Il presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, al fine di **garantire uniformità normativa e per proporre soluzioni di riordino della materia allo scopo di dare certezze agli utenti e agli operatori del settore**, prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dall'articolo 12 del D.M. 236/1989. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella considerazione che la ricostituzione della Commissione è prevista nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine, ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. La stessa, infatti, svolgerà la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica


e in ogni caso nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero, con proprio personale e durante l'ordinario orario di servizio. **Infatti, l'ultimo periodo del comma prevede che ai componenti della Commissione - personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - non siano corrisposti compensi ad alcun titolo, gettoni di presenza o rimborsi di spese e che siano utilizzati beni strumentali, già in uso, della stessa Amministrazione.**

Dall'intervento normativo in esame in ogni caso non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in tal senso verrà inserita nel testo normativo apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e con gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 (n. 199) ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
- 3 MAG. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



La relazione tecnica è verificata positivamente a condizione che il testo del provvedimento sia integrato con una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM (2017) 147 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

AVVERTENZA	41
------------------	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.05.

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che il deputato Busin ha presentato due articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*), riferiti alla proposta di legge C. 3411 Cancellieri, che costituisce il testo base per l'esame. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere su di essi il loro parere.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Busin 1.01 e 1.02.

Il viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Busin 1.01 e 1.02.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno scorso.

Paolo PETRINI (PD), *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta di esame è stato illustrato il contenuto del provvedimento, richiamandone altresì le modalità di esame da parte della Commissione.

In tale contesto avverte che, nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sarà fissato il termine

per la presentazione degli emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione Finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.15.

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale».

(COM (2017) 147 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, avverte di aver formulato una proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), la quale potrà essere posta in votazione nella prossima seduta di esame della Relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del sog-

getto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita.

7-01260 Ribaudò: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Aumento dei limiti per la compensazione verticale e orizzontale).

1. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro ».

2. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole « 5.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annui ».

3. Al comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 agosto 2006, n. 248, le parole: « 5.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annui ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dall'applicazione dell'articolo 1-bis della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1. 01. Busin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Aumento dei limiti per la compensazione orizzontale e verticale).

1. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro. ».

2. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: « 5.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annui ».

3. Al comma 49-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, le parole: « 5.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annui ».

Conseguentemente dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dall'applicazione dell'articolo 1-*bis* della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1. 02. Busin.

ALLEGATO 2

**Relazione della Commissione europea: « Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale »
(COM (2017) 147 final).**

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Relazione della Commissione europea « Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale » COM (2017) 147,

premesso che:

la Relazione fa il punto sullo stato di attuazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali in vista di una revisione a medio termine del medesimo Piano, prevista per il mese di giugno;

merita pieno apprezzamento la decisione di monitorare lo stato di attuazione di politiche a largo spettro, come l'Unione dei mercati dei capitali, perché consente di verificare in che misura le strategie adottate a livello europeo si traducono in iniziative concrete, nonché, eventualmente, di apportare le modifiche necessarie sulla base degli esiti prodotti;

l'Unione dei mercati dei capitali costituisce, in effetti, una delle iniziative più rilevanti assunte a livello europeo negli ultimi anni in risposta all'esplosione, nel 2008, della crisi economico-finanziaria più grave dal secondo dopoguerra;

il progetto si inserisce nell'ambito delle diverse misure poste in essere per salvaguardare la sostenibilità finanziaria dell'Unione europea e per ridurre i danni provocati dalla contrazione del credito

prodottasi a causa della vulnerabilità dell'economia reale, per un verso, e del sistema creditizio, dall'altro;

la condizione di criticità in cui tuttora versano i sistemi bancari in alcuni Paesi dell'area euro determina la necessità di attivare canali alternativi in grado di indirizzare il risparmio verso gli investimenti produttivi, potenziando il ruolo di investitori istituzionali come i fondi pensioni e le assicurazioni, anche sulla base delle esperienze più avanzate in ambito extra-europeo;

a tale riguardo occorre considerare attentamente le peculiarità del sistema economico italiano, nel quale ad esempio circa il 47 per cento dell'occupazione è riconducibile alle micro e piccole imprese, che presentano un indebitamento medio maggiore delle imprese degli altri Paesi UE e fanno ricorso, per l'accesso al credito, quasi esclusivamente al sistema bancario;

appare condivisibile l'obiettivo della Commissione europea di promuovere una maggiore mobilità transfrontaliera dei capitali, rimuovendo gli ostacoli normativi, amministrativi e burocratici, in modo da consentire il miglior utilizzo dei capitali stessi;

in questa prospettiva assume particolare importanza l'obiettivo, delineato dalla Commissione, di rilanciare le cartolarizzazioni, strumento utile per alleggerire la mole dei crediti in sofferenza, mettendo insieme un pacchetto di diversi crediti e collocandolo tra gli investitori qualificati: al riguardo, è opportuno se-

gnalare che il 30 maggio 2017 i colegislatori dell'Unione europea – Parlamento europeo e Consiglio dei ministri – hanno raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che instaura un quadro europeo per le cartolarizzazioni (COM (2015) 472);

analogamente, va accolta con favore l'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il 30 maggio 2017, della proposta di regolamento che modifica la disciplina relativa ai fondi europei per il *venture capital* e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461), che dovrebbe mettere a disposizione delle imprese innovative e di nuova costituzione un volume di risorse più consistente;

la decisione del Regno Unito di avviare il processo di uscita dall'Unione europea può offrire l'occasione utile per canalizzare verso i mercati finanziari del Continente quota parte degli investimenti attualmente impiegati nel *London Stock Exchange*;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) nel prosieguo dei negoziati in sede europea e nelle successive fasi di attuazione e revisione a medio termine dell'Unione dei mercati dei capitali, il Governo dovrà attivarsi affinché le iniziative già adottate e quelle preannunciate dalla Commissione europea non pregiudichino, ma anzi offrano nuove opportunità di crescita per i risparmiatori, così come per il sistema produttivo nazionale, tenuto conto della persistenza di un elevato livello di propensione al risparmio nel nostro Paese, cui fa ri-

scontro la debolezza del *venture capital* e del *private equity*, oltre che l'asfitticità del mercato borsistico e la persistente resistenza delle imprese nazionali ad aprirsi al capitale di rischio;

b) le difficoltà incontrate dalle imprese italiane, soprattutto dalle PMI, nell'ottenere finanziamenti, aggravatesi in occasione della crisi e del conseguente acuirsi del cosiddetto *credit crunch*, devono indurre a cogliere l'occasione costituita dal processo di Unione dei mercati dei capitali per individuare e sviluppare strumenti di finanziamento alternativi, tra i quali ad esempio le cambiali finanziarie e i *minibond*, a cui le micro e piccole imprese possano accedere, al di fuori del sistema bancario, per finanziare le proprie attività ed essere maggiormente competitive;

c) in ogni caso, il processo di armonizzazione dei mercati dei capitali in ambito europeo dovrà salvaguardare la specificità positive dei sistemi nazionali, attraverso una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che valuti correttamente costi e benefici;

d) occorre incoraggiare la predisposizione di testi unici europei che consolidino la normativa vigente e quella che la Commissione europea intende adottare in materia, anche riducendo le conseguenze negative derivante dalla cosiddetta *gold plating*, vale a dire la trasposizione della disciplina europea a livello nazionale in termini tali da creare, di fatto, una sorta di concorrenza sleale;

e) per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, meritano apprezzamento i progressi già conseguiti con la recente approvazione delle proposte in materia di cartolarizzazioni e di *venture capital*, che dovranno trovare al più presto piena attuazione, in modo da allineare i mercati dell'Unione europea a quelli più avanzati, a partire dagli Stati Uniti;

f) è opportuno sostenere le misure volte a semplificare e ridurre adempimenti e oneri amministrativi e burocratici in materia di mobilità transfrontaliera dei capitali e di promozione di forme più avanzate di investimento e di accesso al credito da parte dell'economia reale, nella misura in cui tali oneri non rispondano a esigenze reali ma comportino solo inutili complicazioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	52
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Seguito delle comunicazioni della presidente sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017	50
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	51
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.30.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la relatrice ha presentato, lo scorso 1° giugno, tre emendamenti sui quali è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per lunedì 5 giugno 2017. Non essendone pervenuti, chiede il parere sugli emendamenti al rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette in votazione gli emendamenti della relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.4 e 1.5 (*vedi allegato*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.6, dichiara il voto contrario del suo gruppo in quanto, a suo avviso, sopprime disposizioni essenziali del testo che rispondevano a precise esigenze.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, riassumendo le ragioni sottostanti all'emendamento 2.6, ricorda che la scelta non è stata indolore, ma legata alla volontà di consentire l'approdo del provvedimento in Assemblea, tenendo conto delle osservazioni della Commissione bilancio. Invita i colleghi del Movimento 5 Stelle a riconsiderare il voto contrario, per non disperdere il lavoro faticosamente portato avanti in sede di comitato ristretto.

La Commissione approva l'emendamento 2.6 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla Commissione Bilancio ai fini dell'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.

C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 24 maggio era stata avanzata la richiesta di una relazione tecnica, che il Governo ha prontamente trasmesso e che è a disposizione. Nessuno

chiedendo di intervenire, propone di rinviare l'esame per consentire ai gruppi di esaminarla.

La Commissione acconsente.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'articolo 126-ter del Regolamento della Camera contempla una procedura non dissimile dall'esame della legge di bilancio, ai sensi della quale possono essere presentati in Commissione emendamenti al testo, essenzialmente sugli aspetti di competenza della stessa. Ove tali emendamenti fossero fatti propri da tutta la Commissione perché approvati, questi sarebbero inviati alla XIV Commissione come emendamenti della Commissione cultura. Tutto ciò evidentemente non pregiudica la facoltà di ciascun parlamentare di presentare emendamenti direttamente alla Commissione referente. Fissa quindi il termine per gli emendamenti per questa sera alle ore 20, mentre domani, giovedì 8 giugno, il relatore potrà avanzare una proposta di parere, in esito alla discussione e all'eventuale approvazione di pro-

poste emendative che dovessero essere presentate.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata a esprimere un parere sul disegno di legge europea, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con riferimento all'anno 2017. Tale provvedimento risulta sottoposto all'esame del Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al riguardo, giova ricordare che tale provvedimento, analogamente al disegno di legge di delegazione europea – sul quale la Commissione ha formulato una relazione favorevole con osservazione il 18 febbraio 2016 e il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie – risulta sottoposto all'esame del Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si tratta della legge che ha radicalmente modificato la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche apportate all'assetto dell'Unione europea dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Sottolinea che, in materia culturale, l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea contempla in modo esplicito le politiche europee volte a contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, in ciò ponendosi in una linea di sostanziale continuità con l'articolo 9 della nostra Costituzione, il cui primo comma prevede appunto la complessiva promozione dello sviluppo della cultura. Con riferimento al provvedimento di quest'anno, evidenzia che la disposizione di precipuo interesse della VII Commissione è l'articolo 8 che stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli *ex* lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del

1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico». Nello specifico, l'articolo 8 prevede che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di euro 8.705.000 destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede perfezionati dalle università statali italiane e volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera. Al riguardo, riferisce che la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa fanno presente che, sui circa 500 *ex* lettori in servizio nelle università statali, circa 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono. La relazione tecnica, a sua volta, evidenzia che l'onere complessivo pari a euro 8.705.000 annui è calcolato moltiplicando il costo massimo pro capite per l'adeguamento stipendiale (pari a euro 33.480) per le 260 unità interessate. Le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i contratti integrativi di sede – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il 31 dicembre 2017. Lo stesso decreto definisce i criteri di ripartizione delle stesse risorse. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli *ex* lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto

a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. In particolare, la Commissione, pur ritenendo che l'automatica estinzione dei giudizi pendenti potrebbe essere vista come logica conseguenza di una definizione in via legislativa della questione oggetto di controversia, si è interrogata sulla necessità e la proporzionalità della restrizione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Ricorda, inoltre, che l'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 ha disposto che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2004 si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 120 del 1995. Inoltre, ha disposto che, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge n. 120 del 1995. Ha, infine, previsto l'estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge. Si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 7 giugno 2017.

La seduta comincia alle 10.55.

Seguito delle comunicazioni della presidente sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° giugno 2017 era stata depositata una proposta di relazione.

Camilla SGAMBATO (PD), dopo aver ringraziato i colleghi che hanno partecipato alla missione, sollecita l'avvio di un'interlocuzione con il MIBACT al fine di promuovere una migliore tutela e valorizzazione dei siti visitati che, rappresentando evidenti opportunità non solo per il Mezzogiorno ma per l'intero Paese, meritano costante attenzione da parte delle istituzioni.

Luigi GALLO (M5S) crede che la relazione debba contenere riferimenti alla promozione dei « distretti borbonici » e di reti che comprendano in modo integrato anche i siti minori, che normalmente esulano dagli itinerari turistici più noti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la presa d'atto del documento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiede al deputato Umberto D'Ottavio di illustrare a tutti i colleghi la bozza di documento conclusivo.

Umberto D'OTTAVIO (PD), la illustra, ricordando sinteticamente i contenuti delle audizioni svolte e soffermandosi in parti-

colare, sui principali profili critici emersi nel corso dell'indagine. Tra questi, sottolinea che, in Sicilia, il 15 per cento delle scuole è in affitto e che resta da definire la questione, ancora non risolta, della responsabilità nella conduzione degli edifici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: che può avere natura sia pubblica sia privata.

1. 4. Relatrice.

Al comma 3, dopo le parole: presente legge *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e tenendo conto delle necessità di coordinamento con i decreti legislativi di attuazione del-

l'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge 18 giugno 2016 n. 106,

1.5. Relatrice.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 3, 4 e 6.

2.6. Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	53
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C.55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del dottor Fausto Giovanelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (Nomina n. 106) ..	57
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i>	57
ERRATA CORRIGE	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° giugno 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che, a seguito di ritardi nell'attuazione della delega da parte del Governo, è emersa la necessità di intervenire per evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, presentando un emendamento al disegno di legge europea, volto ad attuare la direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Rileva peraltro l'importanza di un tempestivo intervento, viste le resistenze sull'argomento, anche da parte di alcuni settori dell'industria europea in considerazione della posizione avanzata assunta dall'Italia.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, rileva che, come anticipato dal presidente,

considerati i tempi ristretti, sarebbe opportuno intervenire in sede di disegno di legge europea, dando diretta attuazione alla direttiva (UE) 2015/720, invece di conferire una nuova delega al Governo nel prossimo disegno di legge di delegazione europea. Pertanto, ritiene che andrebbe valutata l'ipotesi di presentare un emendamento di tal genere, inserendo al contempo una considerazione di carattere generale sul tema in questione nel parere della Commissione Ambiente.

Federica DAGA (M5S) propone che si colga l'occasione rappresentata dai due articoli del disegno di legge europea di competenza della Commissione Ambiente per affrontare elementi di criticità di carattere più generale in materia di acque. Con riferimento all'articolo 11, che reca la corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici, sottolinea il fatto che il Governo si limita ad intervenire su una questione circoscritta relativamente ad un tema, come quello delle acque reflue, sui cui sono aperte ben tre procedure di infrazione. Rileva pertanto che si è persa l'occasione per introdurre norme più stringenti in materia, rispondendo ai rilievi che la Commissione europea sottopone all'Italia da oltre 15 anni e che sono dovuti, oltre che alla negligenza dei gestori dei servizi idrici integrati, anche alla mancata vigilanza da parte delle regioni, del Ministero dell'ambiente e dell'Autorità competente, alla quale dal 2011 sono attribuiti compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici. Nel considerare favorevolmente l'intervento volto a migliorare i livelli di emissione degli scarichi idrici di 55 aree sensibili del nostro Paese, ricorda tuttavia che le contestazioni della Commissione europea riguardano, considerate le tre procedure di infrazione nel complesso, un totale di oltre 1.000 agglomerati. Sottolinea quindi la necessità che il monitoraggio dei livelli di azoto e fosforo venga correttamente effettuato dovunque, senza comportare oneri, oltre che per la fiscalità generale, anche per i cittadini.

Stigmatizza infatti che tali presunti interventi determinino un incremento delle tariffe senza che a ciò corrisponda un miglioramento del servizio fornito, ventilando pertanto la possibilità che le convenzioni di affidamento stipulate con i gestori possano essere rescisse in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti. Quanto all'articolo 10, valutando positivamente l'intervento volto a garantire, per i corpi idrici comuni a più regioni ricadenti nel medesimo distretto idrografico, l'uniformità nei metodi di analisi utilizzati e la comparabilità dei dati del monitoraggio, segnala tuttavia il ben più grave problema della scarsità progressiva della risorsa idrica, che rappresenta un bene finito e che richiederebbe una maggiore attenzione. Pertanto, preannuncia la presentazione da parte del gruppo M5S di alcuni emendamenti volti ad affrontare le questioni poste.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, nel ringraziare la collega per il contributo fornito, pur consapevole dell'importanza della questione della distribuzione degli oneri del servizio idrico sulle tariffe pagate dai cittadini, segnala che la previsione in tal senso è contenuta in una legge dello Stato, rilevando dunque la non idoneità del disegno di legge europea per un intervento in materia.

Ermete REALACCI, *presidente*, evidenzia alcune considerazioni di carattere generale in tema di risorsa idrica, la prima delle quali relativa alla necessità per il futuro di disporre di aggiornate tipologie di monitoraggio della qualità delle acque, in considerazione della diffusione di sempre nuove e diverse sostanze chimiche. In secondo luogo, nel sottolineare gli elementi di criticità connessi con la sempre minore disponibilità di acqua, in considerazione dei lunghi periodi di siccità degli ultimi anni, evidenzia l'esigenza di affrontare tale argomento in maniera compiuta e complessiva, anche allo scopo di verificare se le autorità di bacino si stiano ponendo il problema.

Federica DAGA (M5S), sul tema della scarsità della risorsa idrica posto dal presidente, segnala che la causa è da addebitarsi, oltre che alla siccità, anche allo stato delle nostre reti idriche, considerato che, come evidenziato dal documento pubblicato dall'ISTAT a marzo scorso, si registrano fino al 40-50 per cento di perdite di acqua, in assenza di interventi da parte dei gestori dei servizi idrici. Pertanto ritiene che si debba procedere ad un'attenta valutazione della situazione, anche con riguardo agli eventuali investimenti effettuati dai gestori, in linea con la sollecitazione indirizzata al Ministero competente in occasione dell'interrogazione presentata dal M5S sul livello delle acque del lago di Bracciano.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'invitare i colleghi a sottoporre eventuali considerazioni di carattere generale al relatore ai fini del loro inserimento nella proposta di parere, rinvia all'Ufficio di presidenza ogni valutazione circa forme di monitoraggio in ordine alla questione della scarsa disponibilità della risorsa idrica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, concernente disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, già approvata, in un testo unificato, dalla Commissione agricoltura della

Camera e modificata dal Senato il 23 maggio 2017.

Il provvedimento – composto da 8 articoli – è volto a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare una delle coltivazioni caratteristiche del nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista produttivo e dal punto di vista della difesa del territorio e del paesaggio.

Venendo alle modifiche apportate a tale testo dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che, all'articolo 1, che reca le finalità del provvedimento, il Senato, al comma 1, ha soppresso la specifica che gli agrumeti caratteristici debbano trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Segnala, tuttavia, che tale precisazione è in buona parte recuperata al comma 2 dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. Osserva poi che è stato confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche climatiche ed ambientali siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.

L'articolo 2 disciplina gli interventi previsti, demandando ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente, l'individuazione dei territori in cui sono situati gli agrumeti caratteristici, la definizione dei criteri e delle tipologie di interventi ammessi ai contributi di cui successivi articoli 3 e 4, nonché la misura di detti contributi. Mentre il comma 1 è rimasto immutato, al comma 2, è stato precisato che nell'ambito degli interventi ammessi al contributo deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica.

L'articolo 3 prevede per l'anno 2017 (invece che per il triennio 2014-2016 originariamente presente nel testo) un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con il citato decreto mentre è stato soppresso il riferimento (presente nel testo licenziato dalla Camera) alla manutenzione tra le attività che formano oggetto dell'intervento finanziario. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, prevedendo esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente agli stessi coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali.

L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.

L'articolo 5, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi, al comma 1, è rimasto pressoché immutato, essendo stato unicamente soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in conformità a quanto già previsto al precedente articolo 3. Il comma 2 – già in origine relativo alla compatibilità delle misure con la normativa europea in materia di aiuti di Stato – è stato in parte modificato esplicitando che i contributi previsti dal presente provvedimento sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 (nel testo approvato dalla Camera erano invece previsti 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e 1 milione per il 2016), mentre al comma 2 è

stata rivista la relativa copertura finanziaria, stabilendo che si provvedesse mediante utilizzo del Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e riguardano le modalità di riparto del Fondo.

L'articolo 7, che prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati, è stato soppresso.

Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. L'articolo 8, identico all'articolo 9 del testo approvato dalla Camera, prevede il regime di controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi e le sanzioni in caso di non realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi, i controlli e le sanzioni.

Ciò premesso, anche in considerazione dell'irrelevanza delle modifiche introdotte dal Senato per i profili di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere anche sul testo trasmesso dal Senato il parere favorevole già pronunciato sul precedente testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 giugno 2017.

Audizione del dottor Fausto Giovanelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (Nomina n. 106).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Nomina n. 106.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 30 maggio 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina. Nell'avvertire che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che potrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata se conseguirà la maggioranza dei voti validamente espressi.

Dà quindi conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28

(La Commissione approva).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Daga, D'Agostino, De Rosa, Gadda, Ginoble, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Kronbichler, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Segoni, Valiante, Zaratti, Manzi, in sostituzione del deputato Zardini, e Zozze.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 828 del 30 maggio 2017:

a pagina 59, seconda colonna, quarta riga, le parole: « — il più recente dei quattro parchi nazionali italiani — » devono intendersi soppresse.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	58
5-11516 Bergamini: Tariffe e modalità di erogazione del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Napoli	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	63
5-11517 Franco Bordo: Nuovi orientamenti strategici del gruppo Ferrovie dello Stato	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	64
5-11519 Oliaro: Destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	69
5-11518 Minnucci: Inserimento dell'attività di trasloco nell'ambito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori	60
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	66
5-11520 Spessotto: Violazioni del vincolo di destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada	60
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	68

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	61
<i>ALLEGATO 6 (Relazione approvata)</i>	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11516 Bergamini: Tariffe e modalità di erogazione del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Napoli.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando il forte allarme degli utenti generato dall'improvviso aumento, seppur parzialmente rientrato, delle tariffe ferroviarie ed evidenziando come l'impossibilità di usufruire di un treno veloce per la tratta Napoli-Roma dopo le 19.30 costituisca una forte compressione nell'erogazione del servizio ferroviario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che, riportando la posizione di Trenitalia, ne sottolinea le scelte, operate secondo una logica meramente commerciale, come dimostra la circostanza che forti investimenti sono concentrati quasi esclusivamente sulla tratta Roma-Milano. Secondo quanto riportato nella risposta non vi sarebbero dunque per nulla situazioni problematiche, circostanza smentita dai fatti. Quanto all'impossibilità di raggiungere Roma da Napoli con tempi congrui dopo le 19.30, ritiene che quanto riportato dalla società per bocca del sottosegretario di fatto escluda Napoli dal novero delle principali città del Paese.

5-11517 Franco Bordo: Nuovi orientamenti strategici del gruppo Ferrovie dello Stato.

Franco BORDO (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando la forte preoccupazione per gli orientamenti strategici di Ferrovie dello Stato volti ad ampliare il proprio perimetro industriale – se non addirittura a spostarne il *core*

business – verso i servizi su gomma. Ritiene quindi opportuno sapere quanto le scelte annunciate dall'amministratore delegato di Trenitalia siano supportate dal Governo sia dal punto di vista politico che finanziario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (MDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene allarmanti le continue sollecitazioni dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, manifestate a mezzo stampa, verso il potenziamento del settore del trasporto su gomma per le lunghe percorrenze e ritiene opportuno che la società Ferrovie dello Stato, anziché sostituirsi alle aziende che operano in questo segmento, collabori con esse e si coordini affinché le stazioni di arrivo dei mezzi che operano su gomma siano vicini alle stazioni ferroviarie. Sottolinea, come già fatto in altre occasioni, la debolezza del trasporto ferroviario regionale, utilizzato principalmente dai pendolari e giudica opportuna una forte collaborazione di Ferrovie dello Stato con le regioni, soprattutto nei territori del centro e del sud Italia per promuovere e rilanciare la cosiddetta « cura del ferro » che, come ricordato anche dal Ministro Delrio, costituisce una forte arma contro l'inquinamento ambientale.

Michele Pompeo META, *presidente*, preannuncia che, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, avanzerà una proposta di audizione del Governo e dei vertici di Ferrovie dello Stato, sugli orientamenti strategici della società, anche al fine di rimettere l'accento sul trasporto regionale e interregionale che, malgrado gli investimenti previsti, ricordati nella risposta del sottosegretario, continua a rappresentare un punto di debolezza del trasporto ferroviario.

5-11519 Oliaro: Destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

Adriana GALGANO (CI), in qualità di cofirmataria, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (CI), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia il sottosegretario per la risposta che però, rileva, fornisce solo una soluzione di prospettiva alla questione posta nell'interrogazione, rimarcando, invece, che il problema della diversa destinazione d'uso dei proventi contravvenzionali esiste ad oggi e ha assunto contorni assai preoccupanti.

Fa presente che, ad esempio, la città di Napoli ha utilizzato un milione di euro di risorse vincolate per l'acquisto delle divise dei vigili urbani, anziché effettuare la manutenzione delle strade che in quel territorio, come peraltro in tutti gli altri del Paese, è a suo giudizio necessaria e indifferibile. Ciò, aggiunge, anche considerato il conseguente onere del Servizio sanitario nazionale causato dagli incidenti stradali, quantificabile in circa 30 miliardi di euro l'anno.

Ricorda che nel decreto-legge n. 50 del 2017, attualmente all'esame del Senato, è stata introdotta una disposizione che prevede una deroga al vincolo di destinazione d'uso di tali risorse per le province e le città metropolitane e invita il Governo, anche sulla scorta dell'appello sottoscritto da alcune associazioni dei consumatori, ad intervenire per scongiurarne l'approvazione.

5-11518 Minnucci: Inserimento dell'attività di trasloco nell'ambito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Emiliano MINNUCCI (PD) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emiliano MINNUCCI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'articolata e puntuale risposta resa alla sua interrogazione. Osserva che il settore del trasloco è molto variegato e caratterizzato da un forte abusivismo, ragione per cui, a suo giudizio, è urgente la costituzione del preannunciato tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli altri ministeri coinvolti e dei soggetti operanti nel settore, al fine di pervenire alla sua definitiva regolamentazione.

5-11520 Spessotto: Violazioni del vincolo di destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, nella quale si rinvia ad ipotetiche modifiche del codice della strada quanto testi di riforma licenziati da questo ramo del Parlamento sono assolutamente fermi, da molto tempo, presso l'omologa Commissione del Senato e che, con tutta evidenza, non giungeranno a conclusione, vista anche la fine imminente della legislatura.

Osservato che la trasparenza circa l'uso delle risorse in questione è basso a tutti i livelli, tanto che non le risulta che i comuni ne riferiscano annualmente al Governo, come dovrebbe essere, invita al-

meno quest'ultimo a riferire, prima della fine della legislatura, al fine appunto di innalzarne il livello, sull'entità e sulla destinazione d'uso delle risorse derivanti dai proventi per violazioni del codice della strada, sottolineando che ciò costituisce un obbligo previsto nell'ordinamento finora mai ottemperato.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537 Venittelli.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato alcune richieste di chiarimento al rappresentante del Governo in merito al provvedimento.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO fa presente che sui chiarimenti richiesti dal relatore è in corso di svolgimento la necessaria istruttoria, anche coinvolgendo il Comando delle capitanerie di porto, che ha specifiche competenze in materia. Si riserva pertanto di intervenire in una successiva seduta, comunque entro la prossima settimana.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, entro il termine, non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Ricorda che, in ogni caso, proposte emendative possono essere presentate direttamente presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e che quelle di competenza della nostra Commissione saranno comunque trasmesse alla Commissione che si esprimerà su di esse.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione della relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 6*) e contestualmente conferisce alla deputata Elisa Simoni l'incarico di relatrice presso la

Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

ALLEGATO 1

5-11516 Bergamini: Tariffe e modalità di erogazione del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Napoli.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulla tratta Roma-Napoli insistono 17 coppie di InterCity, oltre ad un numero considerevole di treni Regionali Veloci, che svolgono adeguatamente il servizio di trasporto passeggeri per i pendolari, che tipicamente ha la funzione di portare persone da piccoli e medi centri urbani verso la grande città e non di collegare due grandi città.

Quanto agli abbonamenti per i treni ad Alta Velocità, ricordo che sono una tipologia di titoli di viaggio emessa per autonoma scelta commerciale dell'impresa ferroviaria, nella fattispecie Trenitalia, nell'ambito di un segmento di mercato liberalizzato nel quale quest'ultima è l'unica impresa ad averli mantenuti e ad offrirli ai propri clienti pendolari. Trattandosi quindi di treni a mercato, Trenitalia sostiene l'intero onere economico degli abbonamenti AV, senza ricevere corrispettivi

pubblici da Stato o regioni, come accade invece per altre tipologie di servizi come Intercity e Regionali.

Per venire incontro alle diverse esigenze di viaggio dei pendolari, dallo scorso mese di febbraio l'abbonamento è stato declinato in quattro diverse versioni a prezzo crescente in relazione alla sua ampiezza d'uso. E infatti, l'attuale costo dell'abbonamento consente ai pendolari che ne fanno pieno utilizzo un forte risparmio su quanto spenderebbero acquistando singolarmente ogni viaggio; a seconda delle tratte e della tipologia di abbonamento, lo sconto varia dal 70 a oltre l'80 per cento.

Inoltre, come è noto, gli aumenti previsti a febbraio scorso erano stati poi ridotti, in via transitoria, del 50 per cento.

Oggi posso assicurare che tale riduzione prosegue, sempre nell'interesse dell'utenza.

ALLEGATO 2

5-11517 Franco Bordo: Nuovi orientamenti strategici del gruppo Ferrovie dello Stato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il *core business* del gruppo FSI, che incorporerà la società ANAS in un'ottica di sinergie industriali, è il ferroviario. Infatti, per quanto riferisce Ferrovie dello Stato, il piano industriale presentato a settembre 2016 prevede, nel decennio 2017-2026, un portafoglio di investimenti pari a 94 miliardi di euro di cui ben 62 miliardi destinati agli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie e circa 14 miliardi per il materiale rotabile.

Sul fronte del trasporto regionale, si ricorda l'accordo quadro da circa 4 miliardi già firmato per la fornitura di 450 nuovi treni regionali, di cui 300 ad alta capacità e 150 a media capacità, ai quali si aggiungeranno 50 treni diesel. Ad oggi, comunque, già il 20 per cento della flotta

circolante è rinnovata, grazie agli arrivi dei nuovi treni consegnati a partire dal 2014.

Da parte del Governo si ritiene di condividere l'impostazione del piano industriale FS nei vari ambiti quali sicurezza, manutenzione, completamenti, trasporto pubblico locale, alta velocità e internazionalizzazione, in quanto coerente con gli obiettivi della politica nazionale dei trasporti.

Senza dubbio una maggiore presenza di FS sulla rete regionale potrà contribuire a incrementare qualità e sicurezza, anche attraverso un sistema di trasporti integrato e di adduzione ai servizi ferroviari per meglio servire aree del Paese che oggi non risultano collegate alla rete ferroviaria.

ALLEGATO 3

5-11519 Oliaro: Destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata è molto importante poiché la ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative ha come fine essenziale quello di realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, e certamente non deve costituire il mezzo dei comuni per fare cassa o per far quadrare i bilanci.

La suddetta ripartizione ricade nella sfera dei poteri dispositivi degli enti, i quali debbono rispettare l'elencazione riportata dalla apposita norma legislativa, avendo la stessa un valore tassativo e inderogabile.

Tuttavia, dall'analisi delle relazioni trasmesse al MIT non è possibile rilevare i casi in cui all'interno delle suddette voci vengono effettuate spese passibili di dubbia riferibilità alle finalità previste, trattandosi spesso di ipotesi controverse o non sufficientemente inquadrabili nelle categorie utilizzate dal legislatore.

Ad oggi, eventuali violazioni agli articoli 142 e 208 del CdS non possono che trovare tutela secondo le forme ordinarie dei rimedi amministrativi ovvero mediante ricorso all'autorità giurisdizio-

nale, sia per violazione dei profili di illegittimità delle attività amministrative che per la non corretta imputazione della spesa nei procedimenti contabili e di bilancio.

È dunque necessario un intervento normativo di sistema al fine di superare le criticità e gli effetti distorsivi sino ad oggi riscontrati.

Uno dei possibili strumenti, peraltro già all'esame del legislatore, riguarda le modifiche del CdS per la revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, oltre a rivedere l'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, nonché la disciplina dei criteri della rendicontazione stessa e dei meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti.

Si potrà così evitare che i comuni utilizzino gli introiti derivanti dalle multe stradali per spese eterogenee e non per la sicurezza stradale.

ALLEGATO 4

5-11518 Minnucci: Inserimento dell'attività di trasloco nell'ambito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'interrogante si fa portavoce della proposta di istituzione di una sezione speciale, in seno all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, riservata alle imprese di trasloco che ne valorizzi la specificità e le peculiarità da un lato, e tuteli la professionalità della categoria dei traslocatori nei confronti dei soggetti che esercitano tale servizio saltuariamente in quanto in possesso dei requisiti normativamente previsti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

La questione esposta dagli Onorevoli interroganti non è nuova.

Infatti le imprese di trasloco, tra le cui attività da svolgere è compreso il trasporto dei beni in conto terzi, rientrano nella disciplina dell'autotrasporto (legge n. 298/1974 e Regolamento europeo 1071/2009). Inoltre, per quanto riguarda il rapporto contrattuale traslocatore-cliente, in linea generale rilevano le norme del codice civile (articoli 1678 e seguenti Codice civile) relative al contratto di trasporto.

Tanto premesso, posto che il servizio di trasloco non si esaurisce nel mero trasporto delle cose ricomprendendo ulteriori servizi complementari (imballaggio, carico e scarico ecc.) che in qualche modo ne valorizzino una sua autonoma configurabilità economico-sociale, si tratta di comprendere quali siano le norme applicabili e quindi se nel caso concreto il servizio debba rientrare semplicemente nell'ambito del trasporto di cose, oppure si caratterizzi per una propria tipicità. Secondo la giurisprudenza, se non è stato concordato nulla di particolare rispetto al classico trasporto di cose – e quindi le operazioni

di imballo, carico e scarico a destinazione delle masserizie sono meramente accessorie e complementari rispetto al trasporto – tale stato di cose non vale a snaturarlo e a trasformarlo in un contratto innominato o misto.

In altre parole, il contratto di trasloco è un contratto atipico caratterizzato dal fatto che vi concorrono elementi propri del contratto di trasporto (trasferimento della cosa da un luogo a un altro) e attività (smontaggio e rimontaggio del bene) distinte da quella del trasferimento.

L'istituzione di una sezione speciale in seno al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori postulerebbe, quindi, che la tipicità del servizio di trasloco – soprattutto per quanto riguarda i requisiti professionali per il suo esercizio – venisse pienamente e definitivamente riconosciuta e disciplinata dalla legge, distinguendola da quella di autotrasporto.

Pertanto, e con particolare riferimento al tema del pieno riconoscimento giuridico del settore, va valutato se per valorizzare le attività di trasloco si debba incidere sulla regolazione dell'autotrasporto mediante la istituzione di una sezione speciale nell'Albo ovvero se sia più opportuna una disciplina specifica del contratto e delle attività di trasloco, da individuare più propriamente nell'ambito delle Camere di Commercio e del Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo occorre rilevare come il settore dei trasporti su strada sia assolutamente ricco di tipologie di trasporto che richiedono veicoli con dotazioni particolari, peraltro spesso anche soggette a normativa comunitaria armonizzata quali, gli

ATP per i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, o gli ADR per il trasporto di merci pericolose; ovvero i veicoli adibiti al trasporto di bestiame vivo, e così via.

Tipologie di veicoli alle quali corrisponde spesso anche una qualificazione *ad hoc* per il conducente, ma per i quali non è a parlarsi di sezione speciale nell'Albo.

Ed invero, la finalità dell'Albo – e successivamente e nell'ambito di propria applicabilità anche del REN – sembra essere quella di disciplinare l'accesso rispettivamente alla professione ed al mer-

cato dell'impresa di autotrasporto in quanto tale, indipendentemente dalla tipologia di trasporto effettuata, nonché di disciplinare il corretto esercizio della professione e controllare sul corretto esercizio dell'impresa e sanzionare eventuali violazioni di legge e/o abusi.

Al fine di definitivamente chiarire la questione, nulla osta alla condivisione di un tavolo tecnico che, evidentemente, richiede il contributo di Amministrazioni diverse ed ulteriori rispetto a quella dei trasporti.

ALLEGATO 5

5-11520 Spessotto: Violazioni del vincolo di destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato in risposta al precedente *question time*, la ripartizione dei proventi da sanzioni previste dal Codice della Strada ricade nella sfera dei poteri dispositivi degli enti, i quali debbono rispettare l'elencazione riportata dalla apposita norma legislativa, avendo la stessa un valore tassativo e inderogabile.

Tuttavia, dalle relazioni trasmesse al MIT non è possibile rilevare i casi in cui all'interno delle suddette voci vengono effettuate spese passibili di dubbia riferibilità alle finalità previste.

Ferme restando le forme di tutela in via amministrativa o giurisdizionale, la problematica richiede, come detto, una revisione complessiva delle norme codicistiche, peraltro già prevista nel disegno di legge per la riforma del CdS.

Infine, per lo specifico caso del comune di Campobasso, il Ministero dell'interno ha riferito che la vicenda è stata oggetto di una istruttoria interna da parte del Collegio dei revisori dei conti e ogni altro approfondimento potrà essere fornito dal dicastero stesso.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo);

rilevato che l'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato – già previsto per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano che svolgono traffico a livello nazionale – anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che svolgono traffici internazionali, precisando che operano anche a favore dei soggetti – residenti e non – aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

evidenziato che viene dunque modificato l'ambito applicativo dell'articolo 4 della legge n. 457 del 1997, su cui è recentemente intervenuto il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 22;

ricordato che il citato schema di decreto era stato oggetto di parere delle Commissioni riunite VI e IX, che nel parere espresso hanno richiesto al Governo un monitoraggio dell'attuazione della normativa, al fine di verificare che non si determinino – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo;

preso atto che la nuova disciplina discende dalla necessità di definire la

procedura EU Pilot 7060/14/TAXU, con la quale la Commissione europea ha posto la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime;

segnalato inoltre che, nel corso del dibattito, è stata altresì richiamata l'esigenza di affiancare alle norme del regolamento (UE) 2015/2120, che garantisce la libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente, un meccanismo sanzionatorio adeguato a rendere efficace l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) abbia cura il Governo di conformarsi ai rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame dell'Atto n. 321, trasposto nel decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016), con particolare riguardo alla richiesta di monitoraggio sull'attuazione della normativa, al fine di verificare che non si determinino – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo;

b) per quanto detto in premessa dovrebbe valutarsi l'opportunità – come peraltro risulta essere in corso di valutazione da parte del Ministero competente – di introdurre una specifica previsione volta a dotare l'Agcom di un adeguato potere sanzionatorio per consentire di esercitare i compiti di vigilanza che gli sono affidati dal regolamento (UE) 2015/2120, attualmente insufficienti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 71

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (*Seguito esame e rinvio*) 74

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti (*Seguito esame e rinvio*) 74

ALLEGATO (*Proposta di testo unificato elaborato dal relatore*) 76

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Esame C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», sul quale la X Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla XIV Commissione, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6

aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione (avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot) e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea

Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 Capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot; a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot; a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Sottolineo che non vi sono nel testo in esame disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione. Darò quindi brevemente conto dei contenuti del provvedimento soffermandomi sugli articoli di maggiore interesse per la Commissione.

L'articolo 1 che modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia.

La disposizione riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.

L'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006), una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica. Si segnala che, tra i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, la Commissione europea ha presentato nel 2014, la proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)558) che è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2001/82 recante il codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015/2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore.

L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo svi-

luppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura EU-Pilot 7060/14/TAXU relativa alla compatibilità con il diritto dell'UE delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

L'articolo 8 stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del « collaboratore esperto linguistico ».

L'articolo 9, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva; ciò per la verifica del fatto che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203. La disposizione è volta a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2015/2203, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto (22 dicembre 2016).

L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle

acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. La disposizione mira a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E), al fine di rispondere ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), sulle quali la norma non incide.

L'articolo 12 dispone modifiche alla legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento.

L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

L'articolo 14, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per l'articolo 4 (disciplina transitoria del

fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, preso atto che il disegno di legge in esame non reca disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, ritiene di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, atteso che le proposte emendative potranno comunque essere presentate direttamente presso la XIV Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in esame è fissato alle ore 12 della giornata di domani.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, nell'esprimere soddisfazione per l'approfondito lavoro istruttorio svolto fin qui dalla Commissione auspica che il provvedimento

possa avere un iter di esame accelerato che ne consenta l'approvazione prima dell'eventuale termine anticipato della legislatura.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la deputata Ricciatti ha presentato la proposta di legge C. 4497 recante « Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta » che sarà abbinata alle proposte di legge in titolo una volta assegnata alla Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, secondo quanto anticipato nella precedente seduta, comunica di aver predisposto testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato*). Avendo preliminarmente acquisito il consenso della presentatrice della proposta di legge C. 4427, ritiene che la Commissione possa procedere all'adozione del testo unificato presentato quale testo base per il seguito dell'esame e che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta odierna possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Lara RICCIATTI (MDP) segnala che la proposta di legge a sua prima firma potrebbe essere a breve assegnata alla Commissione. Chiede pertanto di rinviare la deliberazione sull'adozione del testo base

per tenere conto anche dei contenuti della sua proposta di legge.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA-CLP-MAIE) ritiene che, in considerazione dell'imminente assegnazione di un'ulteriore proposta di legge vertente sulla medesima materia, sia opportuno rinviare l'adozione del testo base ad altra seduta.

Andrea VALLASCAS (M5S) concorda sull'opportunità di rinviare ad altra seduta l'adozione del testo base.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, osserva che non gli era stata segnalata dalla collega Ricciatti la presentazione di una proposta di legge di identico contenuto a quelle in esame, e tenuto conto dei tempi ristretti di cui si dispone per concludere l'esame del provvedimento, ritiene che si potrebbe prevedere una seduta domani per l'adozione del testo base, auspicando che sia nel frattempo assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4497.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, preannuncia che, secondo gli orientamenti

emersi, domani sarà prevista nuovamente una seduta sui provvedimenti in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 giugno 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

Esame C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta in attuazione degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni, e gli enti locali cooperano al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del *made in Italy*;

c) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi tra arte, natura, ambiente, cultura ed enogastronomia;

d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aria aperta, con particolare riguardo alle mi-

cro, piccole e medie imprese, e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo nonché di potenziamento delle reti infrastrutturali nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico di elevato interesse culturale;

f) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) le caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto quali strutture aperte al

pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi sulla base della capacità ricettiva prevalente, rispettivamente in unità abitative o in allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno tra cui un numero di parcheggi adeguato alla capacità ricettiva, servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso, accettazione dei clienti, eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservati ai clienti soggiornanti e a loro eventuali ospiti;

b) le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;

c) le caratteristiche delle aree di sosta dei camper quali strutture ricettive all'aria aperta destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;

d) le caratteristiche degli agricampeggio quali le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio;

e) le caratteristiche dei camping village quali i campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;

f) le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono escluse le aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall'articolo 185, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, nelle strutture ricettive all'aperto sono definiti i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:

a) sorveglianza continua durante i periodi di apertura;

b) relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti attraverso la presenza di ufficio o di una postazione con un responsabile della struttura o di un delegato preposto;

c) copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

d) accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

ART. 3.

(Classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto e requisiti comuni).

1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata » sono aggiornati i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché le procedure e i tempi per il rilascio, la modifica e il rinnovo della classificazione delle stesse, prevedendo il ricorso all'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1 sono stabiliti i criteri e i requisiti per la denominazione delle strutture ricettive all'aperto.

3. La classificazione dei campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

ART. 4.

(Piazzole, allestimenti mobili, unità abitative).

1. Il titolare o gestore della struttura ricettiva all'aperto e i relativi clienti possono installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili in ogni momento. Le tipologie di elementi di cui al periodo precedente nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all'aperto è asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. A tale fine si considerano le modalità di allacciamento e di rimozione agli impianti e alle reti di servizi tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto e le caratteristiche tecniche dell'allestimento.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la natura mobile dell'allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto.

ART. 5.

(Compatibilità urbanistica).

1. Le strutture ricettive all'aperto sono consentite unicamente all'interno dell'apposita zona individuata ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'area deve essere delimitata in ossequio alle normative edilizie e paesaggistiche con

recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.

2. I comuni disciplinano l'utilizzazione della zona nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello comunale del settore possono richiedere l'accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all'aperto.

ART. 6.

(Realizzazione e modifica della struttura ricettiva all'aperto).

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni regolano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con l'autorizzazione paesaggistica si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti nel progetto unitario.

3. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, le modifiche delle opere edilizie, comprese le unità abitative, sono attuate secondo il regime ordinario previsto dalla normativa urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche e, qualora l'area sia soggetta a vincolo, necessitano del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche con regime semplificato.

4. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa non sono soggetti ad autorizzazione.

ART. 7.

(Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti).

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva all'aperto deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli.

2. La struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di un idoneo sistema di illuminazione, in particolare nelle strade di viabilità interna, in modo da garantire la sicurezza e la fruibilità notturne. Gli impianti tecnologici, realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere conformi alla specifica normativa di settore.

3. La struttura ricettiva all'aperto deve essere allacciata alla rete fognaria comunale. Ove ciò non sia possibile, la struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di idoneo sistema e della prescritta autorizzazione allo scarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli, nonché per la realizzazione e per la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento e di stoccaggio, i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610, relative all'installazione dei pozzetti attinenti al servizio di scarico di residui organici e delle acque chiare e luride.

4. Nelle strutture ricettive all'aperto deve essere previsto un sistema di raccolta dei rifiuti. A tale fine i comuni dettano le

opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di suddivisione dei rifiuti in base all'origine del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 8.

(Concessione di aree demaniali ai fini turistico-ricettivi e realizzazione della struttura ricettiva all'aperto).

1. Le strutture ricettive all'aperto possono essere realizzate in aree demaniali previo conseguimento di concessione ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. I comuni individuano nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, al fine di consentirne l'eventuale utilizzazione ai sensi del presente articolo.

3. Sono fatte salve le altre norme vigenti applicabili in materia demaniale.

4. Qualora la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto sia prevista in tutto o in parte in un'area demaniale, la relativa concessione è rilasciata unitamente al permesso di costruire applicando la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione europea in materia a seguito di procedura comparativa.

6. Nel caso in cui vi siano aree demaniali confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, il comune deve valutare in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.

7. Qualora l'area demaniale sia adiacente a un'area demaniale ove già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del

titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

ART. 9.

(Disciplina dei complessi esistenti).

1. Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione delle strutture ricettive all'aperto, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per complessi ricettivi all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso dei complessi ricettivi all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla presente legge.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 i comuni provvedono a individuare tutte le strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.

3. Per le strutture individuate ai sensi del comma 2 può essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

ART. 10.

(Delega al Governo per la semplificazione normativa per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici volti all'avvio, al mantenimento, all'ampliamento e alla ristrutturazione delle strutture ricettive all'aperto.

2. Il Governo, nella redazione del decreto legislativo di cui al comma 1, deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi di delega, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) prevedere che lo sportello disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sia responsabile dei procedimenti di cui alle lettere b), c) e d);

b) garantire che i procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di concessioni, di autorizzazioni, di licenze e di nulla osta per l'esercizio di attività e di professioni turistiche siano predisposti e attuati in conformità ai criteri della massima semplificazione, della certezza dei tempi, della tempestività e della trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro completa digitalizzazione;

c) semplificare o, se possibile, eliminare gli eccessivi oneri burocratici relativi all'installazione di manufatti leggeri e di strutture con temporaneo ancoraggio al suolo, nonché di roulotte, camper, case mobili e tende per la sosta e per il soggiorno di turisti all'interno di strutture ricettive all'aperto, ferme restando le competenze regionali in materia;

d) introdurre la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO E PIANO DI SVILUPPO DEL SETTORE

ART. 11.

(Incentivi e agevolazioni fiscali).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture ricettive all'aria aperta, come definite dalla legislazione vigente ».

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni prevedono forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

ART. 12.

(Promozione del comparto dei veicoli ricreazionali).

1. Al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multi-funzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2.

2. Per consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introduce la patente B, volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali a solo uso privato. I possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

4. Al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale, è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato. Le disposizioni del periodo precedente hanno validità per gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 5, comprese quelle per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

ART. 13.

(Gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta).

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e di sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali, presso il Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è costituito un gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore del turismo all'aria aperta.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 1 sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14.

(Relazione alle Camere).

1. L'Osservatorio nazionale del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, invia alle Ca-

mere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e seguenti, escluso il comma 5 dell'articolo 12, stimati in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede come segue:

a) per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro .	83
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane	83

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	83
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 giugno 2017.

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, svoltasi il 1° giugno scorso, l'approvazione della relazione di competenza alla XIV Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 8 giugno 2017.

Al riguardo, rammenta che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento per il « disegno di legge comunitaria », in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. La relazione è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Rammenta che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili.

Dopo avere, quindi, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, è stato fissato alle ore 17 di oggi, dà la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione

avvia l'esame con riferimento al provvedimento relativo all'anno 2017, costituisce lo strumento normativo che, nell'ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2016, finalizzato al recepimento delle direttive dell'Unione europea, presentato lo scorso 19 maggio presso l'altro ramo del Parlamento (Atto Senato n. 2834).

In particolare, fa presente che, nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-PILOT, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Ricorda che il sistema EU-PILOT dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale — che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio —, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la

Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU-PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Fa presente, in particolare, che il provvedimento è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi EU-PILOT, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-PILOT, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Passando a esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che esso, è composto da quattordici articoli, suddivisi in sette Capi. In particolare, il Capo I contiene norme in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. L'articolo 1, che modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 2001, recante l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professionale, reca disposizioni riguardanti l'iscrizione degli « avvocati stabiliti », ovvero degli avvocati che conseguono il titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia, nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo la riduzione da dodici a otto anni del requisito minimo dell'esercizio della professione ai fini della possibilità di iscrizione all'albo e introducendo, altresì, il requisito della proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura. Come si legge nella relazione illu-

strativa, la disposizione si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, introdotta dalla legge n. 247 del 2012, la cui attuazione ha portato ad una sostanziale disparità di trattamento nella disciplina relativa all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori tra gli avvocati che hanno conseguito il titolo abilitativo in Italia e gli avvocati stabiliti, quest'ultimi risultando favoriti rispetto ai primi. La norma transitoria, recata dal comma 2, fa salvi sia le iscrizioni alla sezione speciale dell'albo speciale intervenute prima dell'entrata in vigore della legge sia il diritto all'iscrizione di chi, alla medesima data, abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente. Segnala, poi, che l'articolo 2, che modifica il decreto legislativo n. 193 del 2006, introduce norme in materia di tracciabilità dei farmaci veterinari mediante ricetta sanitaria elettronica.

Passa al Capo II, che contiene norme in materia di giustizia e sicurezza. In particolare, fa presente che l'articolo 3, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 8184/15/JUST e dare completa attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo », prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e l'apologia della *Shoah* e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il « negazionismo » ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. Il successivo articolo 4, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2011/4147, reca la disciplina transitoria per l'accesso alle prestazioni del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, estendendo le sue previsioni alle fattispecie precedenti l'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016.

Nel rilevare che il Capo III interviene in materia di fiscalità, osserva che l'articolo 5, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4080, reca disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, mentre l'articolo 6, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, introduce modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

Segnala che l'articolo 7, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, estende il vigente regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte nel Registro internazionale italiano (RII) anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). In tale ambito è, tra l'altro, esteso il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da utilizzare ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

Si sofferma, quindi, sul Capo IV, che reca disposizioni in materia di lavoro. In particolare, l'articolo 8, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, detta disposizioni relative al trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le università statali. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Al riguardo, fa presente che, con riferimento alla ricostruzione di carriera dei lettori assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, che ha introdotto la figura del collaboratore esperto linguistico, regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo delle università, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenze del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), ha stabilito che i lettori hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definitivo, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a cinquecento ore. Come si legge nella relazione illustrativa, i lettori in servizio sono attualmente cinquecento, di cui duecentosessanta hanno un contenzioso pendente con gli atenei da cui dipendono. Ricorda che sul tema si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, che, riferendosi alle norme che si sono susseguite sul tema del rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, ha affermato la necessità che a tali soggetti debba essere attribuito almeno, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a cinquecento ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio di qualsiasi funzione docente. La norma, pertanto, allo scopo di corrispondere il nuovo trattamento economico ai lettori, dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 e rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della fi-

nanze, la predisposizione di uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo nonché la individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive, a titolo di cofinanziamento, a copertura degli oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi. Come si legge nella relazione tecnica, l'entità del finanziamento aggiuntivo è la risultante del costo *pro capite* massimo dell'adeguamento stipendiale, da moltiplicare per i duecentosessanta soggetti interessati al contenzioso, calcolata come differenza tra l'onere minimo di un collaboratore ed esperto linguistico assunto dopo il 1995 e il costo massimo, comprensivo degli scatti di anzianità, del ricercatore confermato a tempo definito a tempo pieno.

Passa, quindi, al Capo V, che reca disposizioni in materia di salute e segnala che l'articolo 9, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2017/0129, reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana. Rileva che nell'ambito del successivo Capo VI, recante disposizioni in materia di ambiente, l'articolo 10, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 7304/15/ENVI, introduce modifiche alla disciplina vigente che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. L'articolo 11, per favorire la corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, modifica i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recipienti in aree sensibili, previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Infine, rileva che, nell'ambito del Capo VII, l'articolo 12 introduce modifiche alla legge n. 234 del 2012, al fine di garantire il corretto e tempestivo recepimento degli atti delegati dell'Unione europea, di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente di formazione di tali atti.

Fa presente che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o di uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea. Si tratta di una disposizione che trae origine dalla necessità di partecipare concretamente alle attività dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della Politica di sicurezza e difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.

Dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, invece, l'intervento normativo è motivato dalla necessità di adeguamento alla nuova disciplina in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, introdotta dalla legge n. 145 del 2016. Infatti, prima dell'entrata in vigore di tale legge, il trattamento economico degli esterni alla pubblica amministrazione è stato disciplinato, di anno in anno, tramite i decreti-legge di proroga delle missioni, calcolando un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. L'articolo 13 in esame, invece, rinvia per il calcolo dell'indennità di missione, corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della citata legge n. 145 del 2016 e ne subordina la corresponsione all'effettiva autorizzazione della partecipazione alle iniziative e missioni secondo le procedure previste dalla medesima legge. Pertanto, sulla base di tali previsioni, l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura dell'80 per cento o intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, può essere disposta una differente modalità di calcolo, in ragione del particolare disagio di alcuni teatri operativi.

Segnala, da ultimo, che l'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni del provvedimento che non recano una specifica copertura finanziaria.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 1° giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 8 giugno 2017.

In sostituzione della relatrice, on. Gessica Rostellato, illustra il contenuto del provvedimento evidenziando in primo luogo che, come si legge nella relazione illustrativa, la Convenzione, non ancora ratificata dall'Italia, si propone di garantire condizioni di lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo al vitto e all'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro mino-

rile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale. A sua volta, la Convenzione si inquadra nella cornice costituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, nonché da numerose convenzioni internazionali del lavoro. Il 16 novembre 2016 la Convenzione è stata ratificata dalla Lituania, terzo paese dell'Unione europea a procedere alla ratifica, dopo Estonia e Francia. Essendo già intervenuta la ratifica da parte di Angola, Argentina, Bosnia – Erzegovina, Congo, Marocco, Norvegia e Sud Africa, è stata raggiunta la quota di dieci ratifiche, di cui otto da parte di Stati costieri, richiesta per l'entrata in vigore della Convenzione, che avrà luogo decorsi dodici mesi dopo la decima ratifica.

Evidenzia che la ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese è sostenuta dai principali sindacati del settore, FAI, FLAI e UILAPesca, che hanno rivolto un appello in tal senso al Parlamento. I sindacati evidenziano, in proposito, che, il livello dei diritti previsti dalla Convenzione è ampiamente garantito in Italia dai contratti collettivi e dalla legislazione vigente, salvo che per la sicurezza sociale, rispetto al quale la Convenzione prevede che tutti i pescatori dovrebbero beneficiare della sicurezza sociale a condizioni uguali a quella che si applica ad altri lavoratori e impegna gli stati a prendere misure per assicurare progressivamente questa sicurezza sociale.

Ricorda, inoltre, che sulla materia interviene anche la direttiva del Consiglio UE 2017/159 del 19 dicembre 2016 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). La direttiva contempla prescrizioni minime in materia di

orario di lavoro e periodi di riposo dei pescatori marittimi, condizioni di servizio, sicurezza sul lavoro, protezione contro le malattie professionali, procedure in caso di infortuni o decesso, cure mediche a bordo, salari, nonché vitto e alloggio. Tale direttiva, che dovrà essere attuata entro il 15 novembre 2019, allinea la vigente normativa dell'Unione europea alle nuove disposizioni contenute nella convenzione dell'OIL.

Fa presente che la Convenzione consta di cinquantaquattro articoli, suddivisi in nove Parti, e tre Allegati. In particolare, la Parte I reca le definizioni e il campo di applicazione. Segnala, in particolare, all'articolo 1, alla lettera e), la definizione di « pescatore », ovvero ogni persona impiegata o assunta a qualsiasi titolo o che eserciti una attività professionale a bordo di un peschereccio, ivi comprese le persone che lavorino a bordo e che vengano remunerate alla parte, escludendo tuttavia i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, le persone basate a terra incaricate di realizzare lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca. La lettera f) reca la definizione di « accordo di assunzione del pescatore », che corrisponde al contratto di impiego, al contratto di assunzione o ad altro accordo simile nonché a ogni altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro del pescatore a bordo della nave. Sulla base dell'articolo 2, la Convenzione si applica a tutti i pescatori e a tutti pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale. L'articolo 3 prevede la possibilità per gli Stati membri della Convenzione di escludere dall'applicazione della stessa, a determinate condizioni e limitazioni, alcune categorie di pescatori e pescherecci. L'articolo 4 prevede la procedura per l'adozione progressiva della Convenzione, anche in questo caso in presenza di determinate e limitate condizioni. L'articolo 5, infine, reca ulteriori possibilità di derogare alla Convenzione.

La Parte II reca i principi generali della Convenzione. In particolare, l'articolo 6 dispone in ordine all'attuazione della Con-

venzione, e l'articolo 7 impone ad ogni Membro di individuare l'autorità competente e stabilire meccanismi di coordinamento tra autorità nel settore. Rileva che l'articolo 8 imputa, da un lato, all'armatore la responsabilità generale di assicurare che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi della Convenzione e, dall'altro, al comandante quella della sicurezza dei pescatori a bordo e del funzionamento sicuro della nave. In particolare, questa si sostanzia, ma non si esaurisce, nella supervisione, che deve essere esercitata affinché i pescatori possano eseguire, per quanto possibile, il proprio lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute; nell'organizzazione del lavoro dei pescatori, che deve rispettare la sicurezza e la salute, ivi compresa la prevenzione della stanchezza; nella predisposizione a bordo di una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza e alla salute sul lavoro; nel rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e di guardia, nonché delle relative buone pratiche marittime.

Con riferimento alla Parte III, relativa alle condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci, rileva che l'articolo 9 fissa a sedici anni l'età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio, riducibile a quindici, per le persone che non sono più sottoposte all'obbligo scolastico e seguono una formazione professionale in materia di pesca. Tuttavia, per essere assegnati ad attività di bordo che possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani, è necessario avere almeno diciotto anni e si sia ricevuto una istruzione o una formazione professionale specifica ed adeguata e una formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco. La norma, inoltre, vieta l'assunzione di un pescatore di età inferiore ai diciotto anni per un lavoro notturno, a meno di deroghe autorizzate dall'autorità competente e strettamente osservate. L'articolo 10 subordina l'effettuazione del lavoro a bordo di un peschereccio al possesso di un certificato medico valido che attesti l'attitudine a svolgere

tale lavoro, mentre l'articolo 11 dispone l'obbligo per i membri della Convenzione di introdurre una specifica disciplina che regoli le condizioni per l'effettuazione degli esami medici, la loro frequenza, le professionalità abilitate ad effettuarli nonché il contenuto e la durata dei certificati e le professionalità tenute a rilasciarli. L'articolo 12 introduce ulteriori disposizioni in materia con riferimento ai pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri o che rimangano normalmente più di tre giorni in mare.

Osserva che, alla Parte IV, relativa alle condizioni di servizio, gli articoli 13 e 14 dettano disposizioni sull'equipaggio e la durata del riposo. In particolare, l'articolo 13 impone ai membri della Convenzione di adottare una specifica disciplina che vincoli gli armatori ad assicurare che le loro navi siano provviste di effettivi in numero e qualità sufficienti ad assicurare la sicurezza della navigazione e il funzionamento della nave, sotto il controllo di un comandante competente e che siano concessi ai pescatori periodi di riposo regolari di una durata sufficiente a preservare la loro sicurezza e la loro salute. L'articolo 14 prevede ulteriori disposizioni in materia, con riferimento alle particolarità del peschereccio e alla durata della navigazione. L'articolo 15 prevede che ogni peschereccio deve tenere a bordo una lista dell'equipaggio, trasmessa prima della partenza della nave alle persone autorizzate. I successivi articoli da 16 a 20 disciplinano l'accordo di assunzione del pescatore. In particolare, agli articoli 16 e 17 si prevede l'obbligo per ogni membro della Convenzione di adottare una specifica disciplina che regoli, rispettivamente, le caratteristiche e i contenuti dell'accordo di assunzione, dettagliati dall'Allegato II, e le tutele del pescatore in riferimento alla fase precedente la conclusione dell'accordo e in caso di controversia. L'articolo 18 impone la conservazione a bordo del contratto di assunzione, l'articolo 19 esclude l'applicazione dei precedenti articoli da 16 a 18 al proprietario che lavora da solo sulla propria nave, mentre, sulla base dell'articolo 20, è responsabilità dell'armatore assicu-

rarsi del rispetto di tale normativa. Rileva che l'articolo 21 reca disposizioni in materia di rimpatrio dei pescatori, mentre gli articoli 22, 23 e 24 intervengono in materia di reclutamento e collocamento dei pescatori. In particolare, l'articolo 22 prevede l'obbligo per ogni membro della Convenzione di istituire un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, facente parte del servizio pubblico per l'impiego, e di prevedere la possibilità di servizi privati operanti su licenza o altra forma di accreditamento. L'articolo 23 dispone l'obbligo per ogni membro della convenzione di adottare misure per assicurare ai pescatori il regolare pagamento del salario, mentre, sulla base dell'articolo 24, ai pescatori imbarcati deve essere assicurata la possibilità di fare pervenire alle proprie famiglie e senza spese tutto o parte dei pagamenti ricevuti.

La Parte V regola le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori. In tale ambito, l'articolo 25 impone a ciascun membro della Convenzione di adottare misure relative all'alloggio, all'alimentazione e all'acqua potabile a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera. In particolare, gli articoli 26 e 27 dettano le disposizioni riguardanti, rispettivamente, le condizioni minime alloggiative da assicurare a bordo dei pescherecci e la fornitura di cibo e acqua potabile a spese degli armatori. Infine, l'articolo 28 rinvia all'Allegato III per i parametri cui riferire la legislazione nazionale in materia di alloggi a bordo dei pescherecci.

Osserva che la Parte VI riguarda le cure mediche, la protezione della salute e la sicurezza sociale. L'articolo 29, in particolare, impone a ciascun membro della Convenzione di adottare misure volte ad assicurare assistenza medica a bordo dei pescherecci, mediante forniture e materiali medici nonché la presenza di almeno un pescatore qualificato a prestare i primi soccorsi. La normativa deve prevedere, altresì, l'obbligo di dotare i pescherecci di un sistema di comunicazione che permetta di ottenere consulenze mediche e il diritto dei pescatori di essere tempestivamente sbarcati per ricevere le cure mediche.

L'articolo 30 reca disposizioni particolari in relazione ai pescherecci di particolare lunghezza e alla durata dei viaggi. Gli articoli 31, 32 e 33 dettano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, l'articolo 31 prevede l'obbligo per ciascun membro della Convenzione di adottare misure relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei rischi legati al lavoro a bordo delle navi; alla formazione dei pescatori all'utilizzo dei macchinari; agli obblighi degli armatori, dei pescatori e delle altre persone interessate; alla dichiarazione degli infortuni e all'avvio delle relative inchieste; alla costituzione di comitati paritari di sicurezza e di salute sul lavoro. L'articolo 32 detta disposizioni particolari riguardanti le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che rimangano abitualmente più di tre giorni in mare e, in consultazione, le altre navi, tenuto conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio. Infine, sulla base dell'articolo 33, la valutazione dei rischi è effettuata, a seconda dei casi, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti.

Rileva che gli articoli da 34 a 39 riguardano la sicurezza sociale e osserva che, sulla base dell'articolo 34, ogni membro della Convenzione deve assicurare che i pescatori residenti abitualmente nel proprio territorio e i familiari a loro carico, beneficiano, nella misura prevista dalla legislazione nazionale, della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicati alla generalità dei lavoratori residenti, dipendenti e autonomi. La protezione sociale, come previsto dall'articolo 35, deve essere progressivamente estesa a tutti i pescatori residenti, in funzione della situazione nazionale. L'articolo 36 impone ai membri di cooperare, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, per assicurare la progressiva protezione completa dei pescatori, senza distinzione di cittadinanza e tenuto conto del principio di parità di trattamento, e per garantire il mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione, indipendentemente dal luogo di residenza.

L'articolo 37, inoltre, prevede la possibilità per i Membri della Convenzione di introdurre ulteriori disposizioni in materia di sicurezza sociale applicabili ai pescatori. Segnala che l'articolo 38 interviene a disciplinare i casi di malattia, lesione o decesso legato al lavoro, stabilendo, in particolare, l'obbligo per ciascun membro della Convenzione di garantire ai pescatori, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, l'accesso alle cure mediche adeguate e il beneficio di un risarcimento proporzionato tramite un sistema di responsabilità degli armatori oppure tramite un sistema di assicurazione obbligatoria oppure tramite altri sistemi. Sulla base del successivo articolo 39, in assenza di disposizioni nazionali applicabili, ogni membro della Convenzione è tenuto ad adottare misure per garantire che gli armatori dei pescherecci assicurino la protezione della salute e le cure mediche ai pescatori, sopportandone le spese, comprensive dell'aiuto e del sostegno materiale, durante la durata dei trattamenti medici erogati all'estero. La norma prevede anche i casi tassativi in cui l'armatore non è ritenuto responsabile delle malattie e degli infortuni del pescatore.

Passa, quindi, alla Parte VII, che riguarda il rispetto e l'applicazione della Convenzione. In particolare, l'articolo 40 impone ai membri di garantirne il rispetto attraverso ispezioni, rapporti, procedure di risoluzione delle denunce, il controllo e l'applicazione di sanzioni e di misure correttive adeguate, conformemente alla legislazione nazionale. L'articolo 41 introduce disposizioni sulla documentazione relativa ai controlli che i pescherecci, in ragione della loro lunghezza, della durata della navigazione e delle zone di operazione, devono tenere a bordo. L'articolo 42 prevede la nomina da parte di ciascun membro della Convenzione di ispettori qualificati nonché l'istituzione di un sistema efficace di controllo e di certificazione, anche attraverso il ricorso a enti pubblici o altri organismi di riconosciuta competenza e indipendenza. L'articolo 43 disciplina la procedura da seguire in caso di denuncia o acquisizione di prove di non

conformità di pescherecci ai requisiti stabiliti dalla Convenzione. L'articolo 44 dispone l'applicazione della Convenzione da parte di ciascun membro in modo da garantire che i pescherecci battenti bandiera di ogni Stato che non abbia ratificato la Convenzione medesima non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti la bandiera di ogni membro che abbia ratificato la Convenzione.

La Parte VIII, infine, consta del solo articolo 45, che disciplina la procedura da seguire per modificare gli Allegati I, II e III, mentre la Parte IX, con gli articoli da 46 a 54, reca le disposizioni finali della Convenzione la quale costituisce revisione di quattro precedenti Convenzioni, ovvero la Convenzione 112 sull'età minima dei pescatori, la Convenzione 113 sull'esame medico dei pescatori medesimi, la Con-

venzione 114 sul contratto di assunzione dei pescatori e la Convenzione 126 sull'alloggio a bordo dei pescherecci.

Passando, quindi, alla proposta di legge di ratifica, segnala che essa consta di cinque articoli, di cui gli articoli 1 e 2 dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente di riferimento, l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, prevedendo che essa abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti 93

INTERROGAZIONI:

5-08227 Fabbri: Livelli essenziali di assistenza garantiti nei casi di violenza e di aggressione ... 93
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 98
 5-09870 Agostinelli: Sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie 94
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 100

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 94
ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati) 102
 Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 97
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione) 104

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 giugno 2017.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.25 alle 11.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 11.55.

5-08227 Fabbri: Livelli essenziali di assistenza garantiti nei casi di violenza e di aggressione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, rilevando che il recente aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) può contribuire ad assicurare in maniera più omogenea l'erogazione sul territorio nazionale di alcune prestazioni, inclusa la chirurgia plastica, che rientrano nelle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Nell'osservare, tuttavia, che rimangono aperti alcuni temi, auspica che si possano prevenire eventuali disfunzioni nella concreta applicazione delle singole misure.

5-09870 Agostinelli: Sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta in quanto si sarebbe aspettata, da parte del Governo, non una semplice ricostruzione normativa, bensì l'assunzione di impegni concreti, finalizzati a trovare una soluzione ai gravi disagi segnalati attraverso la sua interrogazione. Nel ribadire la necessità di assicurare a tutti i cittadini un'assistenza sanitaria pubblica di livello adeguato, evidenzia che gli eccessivi tempi di attesa favoriscono di fatto le strutture private. Si riserva, in ogni caso, di approfondire il testo della risposta, anche al fine della presentazione di successivi atti di sindacato ispettivo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 12.15.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 1° giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Fauttilli 1.45 e 3.100 e l'articolo aggiuntivo Carnevali 3.01.

Avverte, altresì, che è stato presentato l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 3*), in relazione al quale fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Ricorda, poi, che nella precedente seduta è stato votato, da ultimo, l'emendamento Colonnese 3.89 e che sono stati accantonati gli emendamenti Gullo 3.5 e Paola Boldrini 3.30, nonché gli emendamenti Grillo 3.80, Rondini 3.38 e Nesci 3.81.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gullo 3.5 e Paola Boldrini 3.30, nonché sugli emendamenti Grillo 3.80, Rondini 3.38 e Nesci 3.81.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola BOLDRINI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gullo 3.5, Grillo 3.80, Rondini 3.38 e Nesci 3.81.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in relazione alle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Lorefice 3.90, Gullo 3.6, Silvia Giordano 3.91 e Gullo 3.7 e parere favorevole sull'emendamento Baroni 3.92. Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 3.502, presentato nella seduta precedente, al quale non sono stati presentati subemendamenti, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Mantero 3.93 e Rondini 3.40. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Grillo 3.94, in quanto precluso dall'approvazione, nella seduta precedente, degli emendamenti Lenzi 3.17 e 3.20, come riformulati dalla presentatrice.

Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Rondini 3.41, Nesci 3.95 e Rondini 3.42 e propone l'accantonamento dell'emendamento Lenzi 3.32, al fine di una sua possibile riformulazione.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Colonnese 3.96, Rondini 3.43, Lorefice 3.97 e Rondini 3.44 e 3.45. Propone, infine, l'accantonamento del proprio emendamento 3.105 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione acconsente all'accantonamento degli emendamenti Lenzi 3.32 e 3.105 del relatore. Con distinte votazioni, respinge poi gli emendamenti Lorefice 3.90, Gullo 3.6, Silvia Giordano 3.91 e Gullo 3.7. Approva, quindi, l'emendamento Baroni 3.92 e l'emendamento 3.502 del relatore (*vedi allegato 4*) e respinge gli emendamenti Mantero 3.93 e Rondini 3.40.

Dalila NESCI (M5S) ritira l'emendamento Grillo 3.94, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 3.41, Nesci 3.95, Rondini 3.42, Colonnese 3.96,

Rondini 3.43, Lorefice 3.97 e Rondini 3.44 e 3.45.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) segnala che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02 può condizionare anche disposizioni recate in altri articoli del provvedimento, a partire dall'articolo 4, relativo all'istituzione della professione di osteopata. Nel ricordare come alcuni decenni fa molte attuali specializzazioni erano ricomprese in quella che veniva definita « clinica medica », osserva che non sempre è possibile evitare sovrapposizioni con alcune professioni sanitarie già riconosciute. A titolo esemplificativo, segnala che l'osteopatia può essere utilizzata anche in relazione a problemi che interessano la funzione intestinale. Per quanto concerne, in particolare, il comma 5 della proposta emendativa in discussione, ricorda che la figura dell'educatore professionale è oggetto di una specifica proposta di legge approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, in relazione alla quale ha già evidenziato il problema costituito dagli educatori privi di specifica formazione in ambito sanitario. In ragione delle criticità rilevate, chiede al relatore di valutare l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02.

Elena CARNEVALI (PD) esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso sull'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02, di cui è cofirmataria. A suo avviso, esso favorisce un approccio multidisciplinare ad alcune problematiche sanitarie, senza peraltro interferire con altre disposizioni del provvedimento in esame, incluso l'articolo 4, relativo agli osteopati. Sottolinea l'importanza di un riconoscimento dell'area delle professioni sociosanitarie, anche in ragione della loro crescente rilevanza in un contesto che vede la riduzione del numero dei posti letto e delle giornate medie di degenza, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e delle cure.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, conferma il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02, il cui contenuto agevola il superamento di una visione « ospedalocentrica » adottando un modello di continuità sociosanitaria aperto al territorio e volto a migliorare la qualità della vita dei pazienti, in particolare i malati cronici, e dello stesso Servizio sanitario nazionale. Nel ritenere infondati i timori espressi dalla collega Binetti in relazione a possibili ricadute della proposta emendativa in esame rispetto ad altri articoli del provvedimento in oggetto, esprime apprezzamento per l'atteggiamento di apertura assunto dal Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lenzi 3.02 (*vedi allegato 4*).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dei seguenti: Elvira Savino 3.101, accantonato per essere esaminato insieme agli altri emendamenti riguardanti nuove professioni sanitarie, Lenzi 3.11 e Grillo 3.53, già accantonati nelle sedute precedenti, Lenzi 3.32 e 3.105 del relatore, accantonati nella seduta odierna.

Avverte che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, compreso l'articolo aggiuntivo Rondini 2.01, che per l'argomento trattato era stato accantonato, per esaminarlo nell'ambito dell'articolo 1.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Binetti 1.12, parere contrario sugli emendamenti Binetti 1.16 e Mantero 1.22, parere favorevole sull'emendamento Binetti 1.17 e parere contrario sugli emendamenti Colonnese 1.23 e 1.24.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Fossati 1.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo anche la definizione, attraverso un decreto del Ministro della salute, dei requisiti minimi per i medesimi centri anche al fine di una loro più omogenea presenza sul territorio nazionale, in conformità al regolamento (UE)

n. 536/2014 ». Invita, pertanto, al ritiro i presentatori del successivo emendamento Fossati 1.5 che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.2.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Fossati 1.3, Murer 1.4, Fossati 1.6, Lorefice 1.25, Grillo 1.26, 1.27 e 1.28 e Binetti 1.18. Propone di accantonare gli emendamenti Miotto 1.42 e Binetti 1.19, relativi ai Comitati etici, preannunciano l'intenzione di presentare una proposta emendativa in relazione a tale tema.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 1.20, parere contrario sugli emendamenti Baroni 1.29 e Nesci 1.30 e propone di accantonare l'emendamento Colonnese 1.31. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Murer 1.7 e Lorefice 1.32 e propone di accantonare l'emendamento 1.43 del relatore.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 1.33 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « Al comma 2, lettera g), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella sperimentazione ».

Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Grillo 1.34, Nesci 1.35, Lorefice 1.37, Colonnese 1.36, Binetti 1.13 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.44. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Murer 1.8, Binetti 1.14 e Fossati 1.9 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100, invitando pertanto al ritiro dell'emendamento Binetti 1.21, che risulterebbe precluso.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Binetti 1.15, Murer 1.10 e Silvia Giordano 1.38 e parere contrario sugli emendamenti Silvia Giordano 1.39 e Fossati 1.11. Propone, altresì, l'accantonamento dell'emendamento Baroni 1.40, esprime parere contrario sull'emendamento Brignone 1.1, parere favorevole sull'emendamento Fauttilli 1.46, parere contrario sull'emendamento Mantero 1.41 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Paola Boldrini 1.01. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rondini 2.01.

Elena CARNEVALI (PD) e Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Paola Boldrini 1.01.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ricordare che alcuni deputati, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, hanno richiesto di non procedere in tale seduta alle votazioni delle proposte emendative riferite all'articolo 1, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto, al termine dei propri lavori, ha elaborato una proposta di testo unificato delle predette proposte di legge in titolo.

Essendo entrambi i relatori, deputati Baroni e Burtone, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, procede in loro vece ad illustrare la suddetta proposta di testo unificato (*vedi allegato 5*), manifestando apprezzamento per le modalità con cui si sono svolti i lavori del Comitato ristretto, all'insegna della collaborazione tra i diversi gruppi parlamentari, e per l'apertura dimostrata dal Governo. Evidenza, in particolare, lo sforzo compiuto dai relatori e dagli altri componenti del Comitato ristretto, di ridefinire il contenuto del testo del provvedimento a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, in materia di registri dei tumori.

Si sofferma, poi, su alcune parti del testo predisposto dal Comitato ristretto, come l'articolo 1, istitutivo della rete na-

zionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, e l'articolo 4, istitutivo del referto epidemiologico.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'esprimere soddisfazione per il testo elaborato dal Comitato ristretto, ritiene importante la proposta di costituire una rete nazionale dei registri dei tumori, anche al fine di stimolare le regioni finora inadempienti in tale ambito. Segnalando l'esigenza di definire in maniera più precisa i criteri di raccolta dei dati, eventualmente attraverso specifiche proposte emendative, si riserva di approfondire eventuali criticità nell'applicazione delle misure previste sul territorio.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto ha consentito di procedere nella direzione richiesta dai colleghi del Movimento 5 Stelle e rileva che il testo proposto può agevolare una sorta di *moral suasion* nei confronti delle regioni che non hanno finora istituito i registri dei tumori, anche attraverso l'attivazione di strumenti ispettivi nei loro confronti, tenuto conto dei limiti posti dall'attuale assetto costituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 12 giugno.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nell'ipotizzare che i lavori della Commissione potrebbero anche proseguire in sede legislativa qualora ce ne fossero i presupposti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

5-08227 Fabbri: Livelli essenziali di assistenza garantiti nei casi di violenza e di aggressione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è ben noto agli on.li interroganti, in questa legislatura sono state adottate le prime, significative misure a tutela delle vittime di reati che attengono alla sfera, che deve ritenersi in ipotesi più protetta, delle relazioni sentimentali e familiari.

Mi riferisco, ovviamente, al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

Con tale provvedimento si è inteso, innanzitutto, rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (cosiddetto *stalking*).

Assieme a tali misure, orientate ad una strategia preventiva particolarmente rafforzata, sempre in questa legislatura, grazie alla rinnovata attenzione dedicata ai fenomeni in parola, si è reso possibile anche approntare ulteriori misure di sostegno a beneficio dei soggetti coinvolti negli episodi in parola.

E così, con riferimento alle iniziative di competenza del Ministero della salute, desidero segnalare come la recente adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante « Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza » abbia consentito l'inserimento di prestazioni che potranno riguardare, senza dubbio, anche le vittime di siffatti reati.

Il citato decreto prevede, infatti, che nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, il Servizio sanitario nazionale garantisca alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni,

anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie ed appropriate in diversi ambiti di attività, alcuni dei quali sono specificamente dedicati alle problematiche evidenziate dagli Onorevoli interroganti: mi riferisco alla prevenzione, alla valutazione, all'assistenza nonché al supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o alle vittime di maltrattamenti e abusi oltre che alla prevenzione, all'individuazione precoce e all'assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale.

Per questi casi, il citato decreto prevede che vengano erogate le prestazioni necessarie alla consulenza e all'assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia, alla psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo), al supporto psicologico e sociale ai nuclei familiari in condizioni di disagio, nonché ai rapporti con il Tribunale dei minori e agli adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.).

Desidero inoltre precisare, relativamente alle prestazioni di chirurgia plastica, che esse sono garantite, a carico del SSN, anche nei casi, riportati dagli Onorevoli interroganti, riferiti, ad esempio, alla ricostruzione di un viso sfregiato: tali casi di violenza, infatti, sono riconducibili alla previsione normativa relativa agli « incidenti » di cui all'articolo 38 comma 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA.

Per completezza d'informazione, concludo illustrando le iniziative intraprese dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a beneficio della tutela dei minori,

i quali pure, purtroppo, risultano spesso vittime di episodi quali quelli indicati dagli onorevoli interroganti.

Con il « IV Piano Nazionale di Azione e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva », approvato il 28 luglio 2016, il citato Ministero intende, infatti, perseguire il rafforzamento della genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazioni di vulnerabilità; in tale ambito, obiettivo specifico del Piano è, in particolare, garantire il diritto alla cura delle vittime di abuso e maltrattamenti tramite esperienze riparative ed interventi di psicoterapia da assicurare anche nella fase di emergenza.

Più nel dettaglio, gli interventi previsti nel Piano ricomprendono l'istituzione di un

tavolo di lavoro tecnico scientifico nazionale per la definizione degli « *standard* protettivi » appropriati per le vittime (sostegni domiciliari, interventi di supporto, accoglienza fuori famiglia) in relazione al danno subito, da attivare dopo una valutazione complessiva delle specifiche situazioni da parte della rete integrata dei servizi socio sanitari ed educativi; specifiche risorse economiche e professionali sono, infine, previste, nell'ambito del Piano, per le finalità di potenziamento della rete integrata dei servizi al fine di realizzare interventi specialistici e per la valutazione e la cura delle esperienze traumatiche (quali: psicoterapia, attivazione delle risorse familiari positive e progettazione di percorsi riparativi tramite esperienze relazionali correttive).

ALLEGATO 2

5-09870 Agostinelli: Sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, desidero preliminarmente far presente che la materia dell'erogazione delle prestazioni sanitarie rientra nella piena autonomia organizzativa delle Regioni.

Allo Stato, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, compete, invece, indicare obiettivi generali, i quali, con riferimento alla materia in argomento, sono contenuti nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010-2012, tuttora vigente.

Fornire servizi in tempi congrui e rispondenti ai bisogni dei cittadini rientra, peraltro, già da anni tra i criteri di valutazione delle Regioni alle quali annualmente il Ministero della salute richiede le informazioni previste dalla normativa vigente per accedere al maggior finanziamento del SSN.

Ciò posto, al fine di risolvere una serie di criticità emerse anche in sede di verifiche degli adempimenti LEA, condotte nel corso degli anni dal Ministero della salute, si è reso necessario addivene in tempi rapidi ad un nuovo Piano di governo delle liste di attesa 2017-2019. A tal proposito anticipo, fin da ora, che è già stata elaborata una bozza che, prima di continuare l'iter in conferenza Stato regioni, sarà rivista e condivisa dall'istituendo Tavolo Tecnico formato da Ministero, Regioni e Province autonome, Agenas, Istituto Superiore di Sanità e altri *stakeholder*.

È evidente, pertanto, che le linee di intervento declinate dalle Regioni nei rispettivi Piani regionali, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale in tema di programmazione sanitaria, do-

vranno prevedere un allineamento con i contenuti del nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2017-2019.

Nello specifico, il nuovo Piano, proprio al fine del contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni particolarmente critiche, prevederà un'adeguata organizzazione delle attività in libera professione « per conto e a carico delle aziende », nonché la verifica e il controllo delle prestazioni erogate in libera professione « a favore e a carico dell'utente » che ne faccia richiesta: per quest'ultime, infatti, dovranno essere attivati percorsi di prenotazione differenziati rispetto alle prenotazioni in regime istituzionale, attraverso numeri telefonici, sportelli e agende dedicati.

Le Regioni, nei loro Piani regionali, dovranno, quindi, fornire chiare informazioni all'utenza sulla attività in libera professione « per conto e a carico delle aziende », che andrà tenuta ben distinta dalla attività in libera professione « a favore e a carico dell'utente ».

Le Regioni, inoltre, dovranno provvedere ad una riorganizzazione aziendale che tenga conto del rafforzamento della responsabilità sull'attività in libera professione intramuraria oltre che delle nuove modalità di gestione delle agende di prenotazione; ulteriori iniziative, poi, dovranno essere adottate in relazione alle questioni concernenti il personale Medico e ausiliario, agli aspetti contrattuali e alle verifiche sull'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione o ristrutturazione degli spazi aziendali interni e delle acquisizioni dall'esterno.

Nel prossimo Piano nazionale sarà richiesto, inoltre, un ulteriore impegno alle

Direzioni aziendali che saranno chiamate a verificare i volumi erogati e a confrontarli con i volumi istituzionali.

Inoltre – e vengo, così, all'altro quesito posto dall'onorevole interrogante – il nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa includerà tra gli interventi regolatori una eventuale riduzione o sospensione delle attività in libera professione intramoenia nei casi in cui i tempi di attesa della attività istituzionale superino in modo sistematico e rilevante quelli massimi indicati dalla programmazione regionale in riferimento alle classi di priorità sancite dal Piano nazionale; la riduzione e/o la sospensione cesserà solo dal momento in cui saranno ripristinati i tempi di attesa per l'attività istituzionale inferiori ai valori massimi previsti.

Desidero inoltre informare che nell'attuale bozza di Piano nazionale sono indi-

cate anche le modalità alternative di erogazione di quelle prestazioni che superano i tempi stabiliti, oltre che le misure inerenti l'appropriatezza prescrittiva, la piena operatività dei CUP e le altre modalità di raccolta delle informazioni su tempi e liste di attesa.

Desidero, infine, rimarcare che il nuovo Piano 2017-2019 prevederà tra gli obiettivi di valutazione dei Direttori generali, proprio la riduzione dei tempi di attesa.

Alla luce di quanto esposto, ritengo, dunque, di poter rassicurare l'Onorevole interrogante sull'impegno profuso dal Ministero della salute al fine di garantire, attraverso una razionalizzazione delle liste e dei tempi di attesa, un sistema sanitario efficiente ed equo, in grado di assicurare il rispetto della tempestività delle prestazioni e, quindi, un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 5, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

- 3. 92.** Baroni, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: elezione aggiungere le seguenti: , con metodo democratico,.

- 3. 502.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie).

1. Per una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'Intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il nuovo Patto

per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. In attuazione del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione dei nuovi profili professionali sociosanitari, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel suddetto Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendo le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di

sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione dei profili professionali sociosanitari.

5. Sono ricompresi nell'area professionale del presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, delle professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale, modificandone la precedente collocazione normativa.

3. 02. Lenzi, Carnevali, Beni, Mariano, Miotto, D'Incecco.

ALLEGATO 4

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

CAPO I

**ISTITUZIONE DELLA RETE NAZIONALE
DEI REGISTRI DEI TUMORI E DEI SISTEMI
DI SORVEGLIANZA**

ART. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza).

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », di attuazione dell'articolo 12, comma 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le seguenti finalità:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico;

b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;

c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;

d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;

e) prevenzione primaria e secondaria;

f) studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;

g) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate.

2. I dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete e i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono individuati e disciplinati con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifi-

cazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

4. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agencia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1, e allo scopo di produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane.

5. Per le finalità di cui alla presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati.

ART. 2.

(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori).

1. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, purché dotate di codici etici e di condotta che prevedono la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntano la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, sui siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e di tutti gli atti di sovvenzione a qualsiasi titolo ricevuti.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 possono avanzare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 11, le parole: « sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. ».

CAPO II

ISTITUZIONE DEL REFERTO EPIDEMIOLOGICO

ART. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico).

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della

salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei dati del referto epidemiologico.

2. Ai fini della presente legge, per « referto epidemiologico » s'intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	107
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
---	-----

RISOLUZIONI:

7-01273 Luciano Agostini: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° giugno scorso l'onorevole Cova, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva e che ha poi avuto inizio il dibattito di carattere generale. Ricorda inoltre che l'Ufficio di presidenza ha fissato il termine per la pre-

sentazione di proposte emendative al disegno di legge in esame per lunedì 12 giugno 2017, alle ore 14.

Paolo COVA (PD), *relatore*, intervenendo in relazione alle questioni sollevate nella precedente seduta dai colleghi Carra e Romanini in ordine alle disposizioni in materia di acque reflue e ad aspetti connessi alla così detta direttiva nitrati, fa presente di aver verificato che sussiste la possibilità, nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione, di formulare rilievi aventi ad oggetto tali profili.

Ritiene, infatti, che le disposizioni contenute all'articolo 10 del disegno di legge europea non siano idonee a superare in maniera completa le contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI con specifico riferimento al settore agricolo e, segnatamente, al prezzo dell'acqua in agricoltura e alle altre questioni legate all'inquinamento delle acque impiegate nel settore.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537 Venittelli.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 3537, a prima firma della deputata Venittelli, concerne l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca – Convenzione C 188 – fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. La Convenzione entrerà in vigore a livello internazionale il 16 novembre 2017,

avendo raggiunto lo scorso 16 novembre il prescritto numero di ratifiche.

Osserva che nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge, si evidenzia l'opportunità della ratifica anche da parte italiana, in quanto la Convenzione – l'applicazione dei cui standard di uniformità riveste particolare importanza in un settore mondiale della pesca profondamente investito negli ultimi anni dai processi di globalizzazione – può contribuire a migliorare la situazione settoriale nel nostro Paese, ove si assiste a un calo del numero di infortuni, ma ad un preoccupante incremento delle malattie professionali correlate alla pesantezza del lavoro in tutte le fasi della pesca.

Al riguardo, la relazione menziona anzitutto i danni alla colonna vertebrale e agli arti superiori, ma anche patologie dell'udito da continua esposizione al rumore, nonché patologie della pelle per l'esposizione alla radiazione solare e patologie pleuriche correlate alla presenza dell'amianto – in passato ampiamente utilizzato dall'ingegneria delle costruzioni navali.

Evidenzia, in sintesi, che la Convenzione mira a garantire condizioni di lavoro dignitose, definendo le condizioni minime di lavoro a bordo, incluso il vitto e l'alloggio dei pescatori; importanti previsioni riguardano poi le misure di sicurezza e quelle volte alla salute dei lavoratori del mare, come anche l'assistenza sanitaria e la protezione sociale. Completano il nucleo di garanzie assicurate dalla Convenzione le misure contro il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta di esseri umani e la pesca illegale. Le disposizioni della Convenzione si fondano dal punto di vista giuridico – sempre secondo la relazione introduttiva – sulla Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, sulla Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sul quadro dei diritti e delle garanzie risultante da numerose convenzioni internazionali sul lavoro.

Più nel dettaglio, osserva che la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca,

si compone di un preambolo e di 54 articoli, raggruppati in nove parti, nonché di tre allegati.

La parte prima (articoli 1-5) definisce il campo di applicazione della Convenzione, che si riferisce a tutti i pescatori e a tutti i pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale, ferma la possibilità che uno Stato membro escluda dall'applicazione di tutta la Convenzione o di parti di essa i pescherecci impegnati in operazioni di pesca su corsi d'acqua, laghi e canali, e che applichi gradualmente alcune disposizioni, esplicitamente elencate, nel caso di insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni.

La parte seconda (articoli 6-8) reca i principi generali, stabilendo che nessuna delle disposizioni della Convenzione in esame possa pregiudicare normative, sentenze, o intese tra armatori e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione e disponendo che ciascuna delle Parti dovrà individuare l'autorità o le autorità competenti. Si stabilisce altresì che all'armatore spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante del peschereccio sia posto in grado di adempiere gli obblighi della Convenzione in esame, senza ostacoli posti eventualmente dall'armatore medesimo. I pescatori dovranno eseguire gli ordini legali del comandante e le misure urgenti in materia di sicurezza e di salute.

La parte terza (articoli 9-12) concerne le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci: in particolare l'età minima è di 16 anni, con possibilità di scendere a 15 per coloro che non siano più sottoposti all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguano una formazione professionale nel settore della pesca. In nessun caso l'età minima può essere inferiore a 18 anni, qualora le attività a bordo del peschereccio siano di natura tale da poter compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani. Sarà altresì vietato assumere pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. D'altra parte nes-

sun pescatore potrà lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico che ne attesti l'attitudine allo specifico lavoro.

Le condizioni di servizio sono oggetto della parte quarta (articoli 13-24). È previsto che le normative nazionali prevedano qualità e numero sufficienti di effettivi a bordo dei pescherecci, sì da assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Dovranno essere concessi ai pescatori periodi di riposo regolari, di durata sufficiente a preservarne la sicurezza e la salute. I pescatori impiegati a bordo delle navi dovranno essere reclutati attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile e contenente standard minimi di informazione, in conformità di quanto disposto dall'allegato II alla Convenzione.

Ulteriori disposizioni riguardano il reclutamento e il collocamento dei pescatori — anche mediante agenzie private per l'impiego — e la possibilità che ciascuna delle Parti stabilisca per i pescatori la corresponsione del salario ad intervalli regolari e la possibilità di inviare senza spese alle proprie famiglie in tutto o in parte gli emolumenti ricevuti.

Le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori sono riportate nella parte quinta (articoli 25-28).

La parte sesta (articoli 29-39) riguarda le cure mediche, la protezione della salute e la sicurezza sociale. Per quanto concerne le cure mediche, ciascuno Stato membro potrà stabilire la presenza di materiale medico a bordo del peschereccio, tenuto conto del numero dei pescatori, nonché della zona e della durata delle operazioni di pesca. Sarà inoltre necessario prevedere la presenza a bordo di un pescatore formato per il primo soccorso e capace di utilizzare il materiale medico presente a bordo della nave. Altre disposizioni riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e più in generale la sicurezza e la salute dei pescatori, nonché la sicurezza sociale, in ordine alla quale ciascuno Stato membro dovrà assicurare che i pescatori di propria giurisdizione e le persone a loro carico beneficiano della sicurezza sociale a

condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori dipendenti o autonomi nazionali. Vengono inoltre previste garanzie in caso di malattia, lesioni o decesso conseguenti all'attività di lavoro sui pescherecci.

La parte settima (articoli 40-44) concerne le condizioni stabilite per il rispetto e l'applicazione della Convenzione in esame, prevedendo tra l'altro che ogni Stato membro eserciti il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni, stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate.

La parte ottava stabilisce le procedure di emendamento dei tre allegati alla Convenzione, mentre la parte nona (articoli 46-54) contiene le disposizioni finali della Convenzione, prevedendo, tra l'altro, che la Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato membro, 12 mesi dopo la registrazione della relativa ratifica. È prevista la possibilità di denunciare la Convenzione dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, diversamente è previsto il rinnovo automatico per ulteriori 10 anni.

Segnala infine che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 25 del 31 gennaio 2017 è stata pubblicata la direttiva del Consiglio UE 2017/159 del 19 dicembre 2016 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). La direttiva contempla prescrizioni minime in materia di orario di lavoro e periodi di riposo dei pescatori marittimi, condizioni di servizio, sicurezza sul lavoro, protezione contro le malattie professionali, procedure in caso di infortuni o decesso, cure mediche a bordo, salari, nonché vitto e alloggio. La direttiva allinea la vigente normativa dell'UE alle nuove disposizioni contenute nella convenzione dell'OIL. Il termine per la sua attuazione è fissato al 15 novembre 2019.

Si riserva conclusivamente di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 420.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato al 19 giugno 2017.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale all'esame dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2016 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Osserva che lo schema è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicem-

bre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima.

Ricorda che l'ultimo schema di riparto della tipologia oggi in esame, riferita al 2015, è stato presentato alle Camere nel dicembre 2016 (atto del Governo n. 364). Su di esso, la XIII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole il 20 dicembre 2016 e la 9^a Commissione agricoltura del Senato ha espresso parere favorevole il 10 gennaio 2017.

Evidenzia che le somme ammesse a riparto, per il 2016, dallo schema di decreto in esame, sono pari a 380.881 euro, mantenute in bilancio, al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, a seguito dell'impegno di tali somme avvenuto con decreto ministeriale 30 dicembre 2016, n. 32017.

Fa presente, quindi, che, in base a quanto dispone lo schema di decreto, le somme ammesse a riparto per il 2016, pari a 380.881 euro, sono assegnate: al CREA (ex INEA), per 157.380 euro; a tre Organismi internazionali che operano nel settore agricolo (Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la Protection des Plantes – OEPP; ITAL-ICID – Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica (che aderisce all'ICID internazionale – International Commission on Irrigation and Drainage); Europeenne Federation de Zootechnie – EAPP), e a tre dipartimenti universitari italiani (quello di economia dell'Università degli studi di Parma, quello di scienze agrarie e forestali dell'Università degli studi di Palermo e quello di scienze agro-ambientali e territoriali – DISAAT – dell'Università degli studi di Bari, per complessivi 223.501 euro.

In relazione all'assegnazione delle risorse al CREA, sottolinea che nelle premesse allo schema di decreto ministeriale in esame – e più diffusamente nella relazione tecnica annessa – si evidenzia, a motivazione di tale finanziamento, la necessità di attivare proposte progettuali redatte dal CREA, con la partecipazione di

altri organismi di ricerca e dei Servizi fitosanitari, volte ad individuare criteri per la valutazione dei rischi derivanti dalle attività di import ed export di avversità di quarantena o emergenti e di definire le azioni al fine di ridurre i rischi (Pest Risk Analysis – PRA), di concerto con il Servizio fitosanitario centrale.

Con riferimento ai finanziamenti erogati agli altri soggetti sopra menzionati, segnala, in particolare, che all'OEPP è assegnata la somma di 99.960 euro; all'ITAL-ICID sono assegnati 30.000 euro; alla Europeenne Federation de Zootechnie – EAPP viene corrisposta la somma di 14.641 euro; al dipartimento di economia dell'Università degli studi di Parma vengono concessi 34.700 euro; al dipartimento di scienze agrarie e forestali dell'Università degli studi di Palermo 14.200 euro; al dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali – DISAAT – dell'Università degli studi di Bari 30.000 euro.

Al riguardo, osserva – come peraltro già segnalato in occasione del riparto 2015 – che, mentre nei passati riparti la denominazione dei primi due organismi di rilievo internazionale sopra indicati (OEPP e ITAL-ICID) era la stessa di quella indicata nel presente provvedimento, la denominazione del terzo ente di rilievo internazionale indicata nel riparto 2014 quale Federazione Europea di zootecnia (ovvero Federation Europeenne de Zootechnie – FEZ ovvero European Federation of Animal Science – EAAP) appare coincidere nella sostanza a quella riportata nel presente riparto 2016 quale «Europeenne Federation de Zootechnie – EAPP». Gli uffici competenti del MIPAAF hanno confermato che la corretta denominazione del predetto ente beneficiario – sia per il riparto 2015 che per quello 2016 – è quella, precedentemente indicata, presente nel riparto 2014.

Come già evidenziato in occasione dell'esame dello schema di decreto del 2014, ricorda che l'OEPP (o EPPO – European Plant Protection Organization) è l'Organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione fitosanitaria internazionale nelle regioni europee e mediterranee, re-

sponsabile per l'Europa in base all'articolo IX della Convenzione internazionale FAO per la protezione delle piante. Tale Organizzazione è stata fondata nel 1951 da 15 Stati membri mentre, ad oggi, ne annovera 51. Le funzioni cui è chiamata prevedono: la protezione della salute delle piante in agricoltura, nelle foreste o in ambienti non coltivati; lo sviluppo di una strategia internazionale contro il diffondersi di parassiti; l'armonizzazione della normativa fitosanitaria; la promozione di metodi e strategie per il controllo dei parassiti. In particolare, l'EPPO coopera con il Segretariato dell'IPPC (Convenzione internazionale sulla protezione delle piante) della FAO per sviluppare gli standard internazionali sulle misure fitosanitarie e coopera inoltre con la Commissione UE a supporto della risoluzione delle problematiche fitosanitarie internazionali e la predisposizione della *Pest risk analysis*. L'organizzazione è finanziata tramite i contributi annuali degli Stati membri. Come ricordato, nel presente schema di decreto, per il 2016, l'OEPP si vede assegnare – su sua richiesta – un contributo di 99.960 euro (162.200 euro gli sono stati assegnati nel riparto 2015 e 97.080 euro nel riparto 2014).

La FEZ (Federation Europeenne de Zootechnie) – come anche ricordato nello schema di riparto del 2014 – è una federazione internazionale di organizzazioni nazionali del comparto zootecnico, provenienti da 34 Paesi prevalentemente europei; nata nel 1949 a Parigi dietro gli auspici della FAO. Tale organizzazione ha sede in Italia. Scopi principali della federazione sono: promuovere la ricerca scientifica avanzata, sviluppare sistemi di produzione sostenibili, migliorare le condizioni tecniche ed economiche nel settore del bestiame, promuovere il benessere degli animali, preservando l'ambiente rurale ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse genetiche. La FEZ ha anche il ruolo di sostenere tecnicamente le decisioni e le politiche zootecniche europee. La quota associativa permette di avere diritto di accesso al network della ricerca e dell'in-

dustria zootecnica. Come per il 2014 e il 2015, per il 2016 sono assegnati a questo ente 14.641 euro.

ITAL-ICID è il Comitato nazionale italiano dell'ICID, la Commissione internazionale per l'irrigazione ed il drenaggio, fondata nel 1950 da undici Paesi fondatori tra cui l'Italia ed è composta da circa 60 Paesi membri presso i quali opera attraverso i rispettivi Comitati nazionali. Organo direttivo è il Consiglio esecutivo internazionale (CEI) composto dai rappresentanti dei Comitati nazionali. L'ICID è un'organizzazione non governativa, a carattere tecnico scientifico che svolge ricerca in materia di irrigazione e gestione delle acque. Per l'anno 2016 oggetto del presente schema di decreto, l'ITAL-ICID ha chiesto – come anticipato – un contributo di 30.000 euro (come per il 2015, mentre per il riparto 2014 erano stati assegnati 8.409,73 euro) per poter far fronte alle spese riguardanti sia le attività tecnico-scientifiche del Comitato, che la partecipazione a congressi ed eventi.

Osserva che, per quanto concerne il dipartimento di economia dell'Università degli studi di Parma, lo schema di decreto in esame, nelle premesse, fa riferimento alla relativa richiesta – da parte del presidente del comitato organizzatore locale – di un contributo di 34.700 euro, finalizzandola alla copertura delle spese relative all'organizzazione della XV edizione del Congresso dell'Associazione europea degli economisti agrari (EAAE), che si svolgerà a Parma – come riportato dal sito dell'Università – dal 28 agosto al 1° settembre 2017.

Con riferimento, poi, al dipartimento di scienze agrarie e forestali dell'Università degli studi di Palermo, la richiesta di contributo, per 14.200 euro, viene motivata con la copertura delle spese relative allo svolgimento dell'International Symposium on Flowering, Fruit Set and Alternate Bearing, che si terrà a Palermo dal 19 al 23 giugno 2017.

In relazione, infine, al dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali – DISAAT – dell'Università degli studi di Bari, la relativa richiesta di concessione di

un contributo di 30.000 euro è finalizzata alla copertura delle spese relative allo svolgimento dell'XI Conferenza dell'Associazione italiana di ingegneria agraria (AIIA 2017) che – come riportato dal sito dell'Università di Bari – si terrà in tale università dal 5 all'8 luglio 2017.

Segnala inoltre che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame riferisce – tra l'altro – che la ripartizione delle citate risorse indirizzate ai suddetti enti verrebbe effettuata sulla base delle richieste avanzate dagli stessi (nella fattispecie si tratta di Enti e Comitati italiani di vari settori della ricerca e della sperimentazione) aderenti ad Organizzazioni internazionali, principalmente per il pagamento delle relative quote di partecipazione e delle missioni dei propri agenti, nonché per l'organizzazione di congressi e convegni di rilevanza internazionale « in continuità con quanto stabilito in anni precedenti per assicurare una adeguata realizzazione delle finalità oggetto di finanziamento ».

Infine, segnala che allo schema di decreto in esame, riferito all'anno 2016, sono allegati: una relazione tecnica, la quale svolge anche la funzione di relazione illustrativa; una nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 marzo 2017, la quale non rileva osservazioni di competenza da formulare sullo schema di decreto; il decreto ministeriale n. 32017 del 30 dicembre 2016, con il quale sono impegnate le somme sopra indicate per l'anno 2016; una ulteriore nota della Ragioneria generale dello Stato, del 26 gennaio 2017, che attesta il superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile del predetto decreto ministeriale di impegno.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia relazione svolta dall'onorevole Falcone, chiede al relatore di svolgere un approfondimento per chiarire quali criteri il Governo abbia adottato per individuare i tre dipartimenti universitari italiani che, per finanziare iniziative particolari (quali il Congresso dell'Associazione europea de-

gli economisti agrari, che si svolgerà a Parma, o la Conferenza dell'Associazione italiana di ingegneria agraria, che si terrà a Bari) beneficiranno – sebbene per importi molto limitati – di una parte delle somme ammesse a riparto per il 2016.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.20.

7-01273 Luciano Agostini: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea.

(Discussione e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Luciano AGOSTINI (PD), nell'illustrare i contenuti della sua risoluzione, evidenzia che la presentazione dell'atto d'indirizzo nasce dalle sollecitazioni pervenutegli da alcune marinerie italiane in relazione ai negoziati in corso per la ridefinizione, nell'ambito dell'Unione europea, delle quote di pesce spada da attribuire ai singoli Stati membri, che potrebbero penalizzare l'Italia.

Fa presente, infatti, che da diverse fonti sembrerebbe che, durante lo svolgimento dei negoziati europei, la delegazione spagnola, rappresentativa del Paese che, dopo l'Italia, ha il maggiore interesse alla cattura del pesce spada, avrebbe chiesto alla

Commissione europea di modificare la serie storica utilizzata in sede Iccat (2010-2014) per poi indurre l'esecutivo comunitario a prendere in considerazione la serie storica 2012-2014. Da ciò discenderebbe una penalizzazione per il nostro Paese con una riduzione della quota di pesca italiana di pesce spada di oltre il 5 per cento, in luogo della riduzione del 3 per cento annuo dal 2018 al 2022, prevista dal piano di ricostituzione per il pesce spada.

La risoluzione a sua firma mira, pertanto, ad impegnare il Governo ad adoperarsi, con determinazione, in tutte le sedi competenti, per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada basata sulla chiave di ripartizione già utilizzata

dall'Iccat per il riparto tra Parti contraenti e, cioè, sui dati di cattura del periodo 2010-2014.

Silvia BENEDETTI (M5S) nel concordare sull'importanza della questione trattata dalla risoluzione presentata dall'onorevole Agostini, preannuncia che il Movimento 5 Stelle presenterà un proprio atto d'indirizzo vertente sullo stesso argomento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 115

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 119

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° giugno 2017.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ricorda che la relatrice, onorevole Berlinghieri, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta dello scorso 1° giugno.

Ringrazia per la presenza il sottosegretario di Stato con delega agli affari europei, Sandro Gozi, al quale cede la parola.

Sandro GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei*, ringrazia la relatrice, onorevole Berlinghieri, per aver diffusamente illustrato, nella seduta del 1° giugno scorso, i contenuti del disegno di legge europea 2017.

Dopo aver manifestato vivo apprezzamento per l'intensità e la qualità del lavoro svolto nel corso della legislatura dal Parlamento e dal Governo sulle questioni che riguardano la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, esprime l'auspicio che il disegno di legge europea e il disegno di legge di delegazione europea relativi all'anno 2017 siano esaminati nello spirito di proficua collaborazione che ha già portato al conseguimento di ottimi risultati.

Sottolinea, a tal proposito, che il numero delle procedure d'infrazione che riguardano l'Italia si è quasi dimezzato in poco più di due anni: si è passati, infatti,

dalle 121 procedure di infrazione registrate all'inizio del 2014 alle attuali 67. Rimarca, quindi, come tale significativa riduzione dimostri il netto miglioramento, dal punto di vista sia quantitativo, sia qualitativo, dello stato di attuazione della normativa europea nell'ordinamento interno e della capacità di gestione del contenzioso con le Istituzioni europee da parte del nostro Paese.

Segnala, a tal riguardo, che dai rapporti della Commissione europea, emerge che negli ultimi due anni l'Italia è il Paese che ha ottenuto le migliori *performance* in termini di recepimento della normativa europea e di gestione del contenzioso. Tale importante risultato è, a suo avviso, il frutto dell'elevato livello di cooperazione tra le Assemblee parlamentari e l'Esecutivo, che ha caratterizzato la XVII legislatura.

Auspica che l'esame del disegno di legge europea e del disegno di legge di delegazione europea, assegnati rispettivamente alla Camera e al Senato, sia svolto in maniera approfondita in prima lettura, e con celerità in seconda lettura, in modo da consentire l'adozione di entrambi i provvedimenti nei tempi necessari a garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea.

Si sofferma, infine, sulle questioni sollevate nella precedente seduta dall'onorevole Buttiglione, il quale aveva manifestato perplessità in ordine alla base giuridica che giustifica l'adozione delle misure di cui agli articoli 3 e 8 del disegno di legge all'esame, entrambi volti a superare due casi EU-Pilot.

Con riferimento all'articolo 3, che reca una misura finalizzata a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST, avviato per mancata attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, ricorda che, a partire dal 1° dicembre 2014, il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia si applica nella sua interezza anche a tali atti, in precedenza sottratti alla procedura di infrazione e al giudizio della Corte. Con la fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona, infatti, le decisioni quadro, anche ove non

siano state precedentemente convertite in regolamenti e direttive, risultano sottoposte al regime di tutela giurisdizionale previsto per questi atti, con conseguente competenza della Corte di giustizia a conoscere dei ricorsi per inadempimento promossi dalla Commissione e dagli Stati membri. Appare pertanto pienamente legittimo che la Commissione europea avvii una procedura di pre-infrazione avente ad oggetto la mancata attuazione di una decisione quadro.

In relazione all'articolo 8, sul quale anche l'onorevole Buttiglione esprimeva qualche perplessità, rammenta che la disposizione è volta a risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, avviato per la presunta incompatibilità di una norma nazionale con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Evidenzia in proposito che la Carta ha acquistato, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il medesimo valore giuridico dei Trattati, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri quando agiscono per dare attuazione a disposizioni europee. Anche in questo caso, appaiono quindi pienamente legittime sia le contestazioni della Commissione europea che le misure conseguentemente adottate dal Governo nel disegno di legge in esame.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Gozi per l'intervento svolto e per i chiarimenti resi in ordine alle questioni sollevate dall'onorevole Buttiglione, che considera esaustivi.

Auspica a sua volta – sebbene vi sia la possibilità di uno scioglimento anticipato delle Camere – che l'esame del disegno di legge europea possa concludersi in tempi rapidi, e confida nel clima costruttivo che ha sinora contraddistinto i lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato già approvato, in prima lettura, dalla XIII Commissione della Camera, ed è stato quindi modificato dal Senato.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, fa presente preliminarmente che il provvedimento che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura torna all'esame della Camera in seconda lettura ed interessa, pertanto, solo le parti modificate dal Senato.

Rammenta che il 17 settembre 2014 la Commissione si è espressa sulla proposta di legge, in prima lettura, approvando un parere favorevole con osservazione. In particolare, nel parere si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 8, lettera *b*), del provvedimento, prevedendo che nell'assegnazione dei contributi fosse attribuita priorità agli agrumeti che rivestono maggiore rilievo storico o che hanno effetti positivi sul contenimento del dissesto idrogeologico, non considerando l'ordine cronologico di presentazione delle domande quale criterio preferenziale.

Segnala che tale indicazione non è stata tuttavia accolta, e l'articolo 8 è stato approvato senza modifiche dal Senato.

Osserva che l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, prevedendo al comma 1 che lo Stato promuove interventi di *ripristino*, recupero, manutenzione (finalità peraltro soppressa all'articolo 3 dove si definiscono i contributi erogabili) e *salvaguardia* degli agrumeti caratteristici. Il Senato ha soppresso la specifica che essi devono trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che hanno particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Tale precisazione è però recuperata al comma 2 dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare *pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale*. Viene, poi, confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in *aree vocate* alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche pedoclimatiche siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.

Fa presente che l'articolo 2 disciplina gli interventi previsti. Il comma 1 è rimasto immutato. Esso prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole vengano individuati i territori nei quali sono individuati gli agrumeti caratteristici e siano definiti i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi. Il comma 2 risulta pressoché equivalente al testo approvato dalla Camera, laddove richiede che gli interventi ammessi devono rispettare il paesaggio e devono utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle identità locali. Viene solo aggiunto che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3, di identico contenuto, prevede che sul decreto sia espresso previamente il parere delle Commissioni parlamentari.

Segnala che l'articolo 3 stabilisce che sia previsto un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento alla manutenzione tra le attività oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata

sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, prevedendo esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente agli stessi coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.

L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.

Rimarca che l'articolo 5, comma 1, è rimasto pressoché immutato salvo l'aver soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in conformità a quanto già previsto al precedente articolo 3. Il testo della norma rinvia per l'attuazione degli interventi alla necessità che essi siano conformi alle disposizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 2, alla legislazione vigente, alla normativa europea in materia di sviluppo rurale, e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 (nel testo approvato dalla Camera erano previsti 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e 1 milione per il 2016). La copertura viene rinvenuta (comma 2) sul *Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi*, relativamente ai trasferimenti e o alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e prevedono che sia un decreto del Mini-

stro delle politiche agricole, adottato previa intesa con le regioni interessate, a ripartire i fondi tra le regioni nel cui territorio insistono gli agrumeti oggetto dell'intervento (comma 3). Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 7 è stato soppresso. Esso prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.

Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. Prevede che le regioni, sentiti i comuni competenti per territorio ed i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti:

a) prevedono quali risorse assegnare per gli interventi di recupero e salvaguardia e quali per il ripristino degli agrumeti abbandonati;

b) definiscono le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;

c) provvedono alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune.

L'articolo 8 relativo ai controlli e alle sanzioni è stato approvato in un identico testo. Prevede, al comma 1, che le regioni definiscono le modalità e provvedono all'espletamento dei controlli in ordine all'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi previsti. È previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui la realizzazione degli interventi per i quali sono stati percepiti i

contributi avvenga in modo *parziale o carente*, ovvero non avvenga affatto. In tali casi è prevista l'esclusione dalla partecipazione ai futuri contributi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge in esame, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione.

Propone, infine, alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Franco Iacop, sul coordinamento della finanza pubblica e la legislazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

AUDIZIONI

Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Franco Iacop, sul coordinamento della finanza pubblica e la legislazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianfranco GANAU, *presidente del Consiglio regionale della Sardegna*, per conto

del presidente Iacop, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL).

Gianfranco GANAU, *presidente del Consiglio regionale della Sardegna*, e Roberto BIZZO, *presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli
(Svolgimento e conclusione) 121

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa Gen. S.A. Roberto Nordio
(Svolgimento e rinvio) 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza
del presidente Gian Piero SCANU.*

La seduta comincia alle 8.35.

**Seguito dell'esame testimoniale del Capo del IV
Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli.**

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa Generale Roberto Comelli.

Ricorda che le sedute precedenti di esame testimoniale hanno avuto luogo il 29 marzo e il 10 maggio u.s., secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione. Il Generale è pertanto audito in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire i suoi lavori in seduta segreta.

Roberto COMELLI, *Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa*, risponde

ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

La Commissione, su richiesta dell'audito, delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Paolo COVA (PD), Roberto CAPPELLI (DES-CD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Comelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 12.40.

Esame testimoniale del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa Gen. S.A. Roberto Nordio.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Generale di Squadra

Aerea Roberto Nordio, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Roberto NORDIO, *Sottocapo di Stato Maggiore della difesa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre quesiti i deputati Mauro PILI (Misto), Gianluca RIZZO (M5S), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale di Squadra Aerea Roberto Nordio per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale alla data del 21 giugno 2017.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Audizione del responsabile del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC e Sistemi informativi e tecnologici di AGEA, Francesco Vincenzo Sofia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	123

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE

Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del responsabile del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC e Sistemi informativi e tecnologici di AGEA, Francesco Vincenzo Sofia.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del responsabile del Sistema Inte-

grato di Gestione e Controllo SIGC e Sistemi informativi e tecnologici di AGEA, Francesco Vincenzo Sofia, che ringrazia della presenza.

Francesco Vincenzo SOFIA, *responsabile del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC e Sistemi informativi e tecnologici di AGEA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Diego DE LORENZIS (M5S), Mara MUCCI (CI) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Francesco Vincenzo SOFIA, *responsabile del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC e Sistemi informativi e tecnologici di AGEA*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Emendamenti C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A	3
--	---

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i>	10
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	11
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	9
AVVERTENZA	9

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa COM(2016)950 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO (Proposta di documento finale del relatore)</i>	15

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	13
-----------------------------------	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	13
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali. C. 2352 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	18
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti</i>)	23
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	29
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	31
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	36
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM (2017) 147 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	41

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	52
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Seguito delle comunicazioni della presidente sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017	50
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	51
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U- nione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125- 1399-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Fausto Giovanelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (Nomina n. 106) ..	57
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Nomina n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ERRATA CORRIGE	57

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	58
5-11516 Bergamini: Tariffe e modalità di erogazione del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Napoli	59
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	63
5-11517 Franco Bordo: Nuovi orientamenti strategici del gruppo Ferrovie dello Stato	59
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	64
5-11519 Oliaro: Destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	69
5-11518 Minnucci: Inserimento dell'attività di trasloco nell'ambito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori	60
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	66

5-11520 Spessotto: Violazioni del vincolo di destinazione d'uso dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada	60
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	61
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	61
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. C. 4407 Fanucci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	74
Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato elaborato dal relatore</i>)	76
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Esame C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».	83
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro .	83
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane	83
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	83
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	93
---	----

INTERROGAZIONI:

5-08227 Fabbri: Livelli essenziali di assistenza garantiti nei casi di violenza e di aggressione ...	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-09870 Agostinelli: Sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie	94
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	100

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)</i>	102
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione)</i>	104

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	107
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
---	-----

RISOLUZIONI:

7-01273 Luciano Agostini: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Franco Iacop, sul coordinamento della finanza pubblica e la legislazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli *(Svolgimento e conclusione)* 121

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa Gen. S.A. Roberto Nordio *(Svolgimento e rinvio)* 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori 123

Audizione del responsabile del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC e Sistemi informativi e tecnologici di AGEA, Francesco Vincenzo Sofia *(Svolgimento e conclusione)* .. 123

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0008550